



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 141/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Antonietta BUSSI	Consigliere relatore
Enrica FARCI	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità, iscritto al n. 25870 del registro di segreteria, instaurato a istanza del Procuratore Regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

- Alberto Podda (c.f. PDDLRT77E12H856G), nato a San Gavino Monreale (CA) il 12.05.1977, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Manca Bitti (pec: guido@pec.mancabitti.it), dall'avv. Federico Manca Bitti (pec: federico@pec.mancabitti.it) e dall'avv. Matilde Mura (pec: matildemura@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio legale del primo, in Cagliari, via Delitala n.11, come da procura in atti;
- Roberto Bonanni (BNNRRT64S13L117P), nato a Terni il 13.11.1964, in proprio e nell'allora qualità di Consigliere delegato della società ZERNIKE META VENTURES S.P.A., oggi META VENTURES S.R.L., rappresentato e difeso dall'avv. Patrizio Rovelli (pec: patrizio.rovelli@legalmail.it), presso il cui studio in Cagliari, Via Bacareda, n. 1, ha eletto domicilio, come da procura in atti;

- ZERNIKE META VENTURES S.P.A., oggi META VENTURES S.R.L., (P.I. 01344390552), con sede legale in Roma, Viale Umberto Tupini, n. 116, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Fabiana Fiorani (pec: fabianafiorani@ordineavvocatiroma.org) e dall'avv. Maria Grazia Elisabetta Trabucco (pec: mge.trabucco@legalmail.it), presso il cui studio in Roma, Viale Angelico, n. 78, ha eletto domicilio, come da procura in atti;

- Kilo s.p.a., già Kilo s.r.l., (P.I. 02107940922), in fallimento, con sede legale in Villacidro (SU), zona industriale S.P. 14 bis Km 45, in persona del curatore fallimentare Gianluca Fadda (c.f. FDDGLC61M17L219V), domiciliato in Cagliari, Via San Benedetto n. 57, non costituita.

Visto l'atto di citazione depositato in data 16 dicembre 2022;

esaminati gli ulteriori atti e documenti del giudizio;

uditi, alla pubblica udienza del 15 maggio 2024, con l'assistenza del segretario dott.ssa Francesca Serra, il relatore consigliere Antonietta Bussi, il v.p.g. Valeria Motzo, per il Pubblico Ministero, nonché l'avv. Matilde Mura e l'avv. Giulia Atzori, su delega degli avvocati Guido e Federico Manca Bitti, per Alberto Podda, l'avv. Marina Caria su delega dell'avv. Patrizio Rovelli, per Roberto Bonanni, l'avv. Fabiana Fiorani e l'avv. Maria Grazia Trabucco, per la Meta Ventures s.r.l. Non costituita la società Kilo, in fallimento.

FATTO

Con atto di citazione, depositato il 16 dicembre 2022, i soggetti indicati in epigrafe sono stati chiamati a rispondere, a diverso titolo, del pregiudizio arrecato all'erario regionale, pari a euro 600.000,00, in corrispondenza dei

benefici erogati, nell'ambito della linea 6.2.2 B del POR Sardegna FESR 2007-2013, Asse VI Competitività, L.R. n. 2 del 29.05.2007, art. 25, in favore della società Kilo s.r.l. (poi Kilo s.p.a., in fallimento dal 23.04.2014), ritenuta priva dei requisiti per l'ammissione alla pubblica sovvenzione.

Gli stessi sono stati altresì citati per un'ulteriore posta di danno, pari a euro 135.000,00, costituita dagli importi liquidati a titolo di compenso per la trattazione della pratica di finanziamento da parte della Zernike Meta Ventures s.p.a. (oggi Meta Ventures s.r.l.), quale Ente incaricato della relativa istruttoria.

L'Ufficio requirente aveva avviato il procedimento su informativa della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia economico-finanziaria, Gruppo tutela spesa pubblica – la quale, a seguito di indagini penali delegate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, aveva segnalato l'indebito conseguimento, a opera dei convenuti, di somme a valere sul Fondo di *capital venture*, denominato “Ingenium Sardegna”, a partecipazione pubblica-privata, affidato in gestione, all'esito di procedura a evidenza pubblica svolta dalla Regione Sardegna, alla stessa Zernike Meta Ventures s.p.a. (in seguito Zernike), specializzata nella finanza per l'innovazione e la creazione di nuove imprese.

La medesima società risultava avere all'epoca un capitale interamente versato di 600.000,00 euro, totalmente detenuto dalla META GROUP S.R.L.

Con convenzione, sottoscritta tra l'Ente regionale e il predetto aggiudicatario, in data 14.07.2009, sono state delineate le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo e approvato il relativo

Regolamento, con il quale sono state individuate le figure competenti alla valutazione dei progetti proposti dalle imprese ai fini dell'accesso alle disponibilità stanziata e definito l'*iter* per le conseguenti operazioni di investimento e di disinvestimento.

Secondo quanto precisato dalla Procura attrice, nello stesso atto, sono stati definiti i requisiti specifici che le aziende avrebbero dovuto possedere per avere ingresso nel sistema di agevolazione, dovendo essere caratterizzate, alternativamente, da un elevato potenziale di crescita e di sviluppo, da un progetto affidabile, dalla idoneità a ottenere risultati economici positivi, attraverso nuovi capitali, o aventi risultati economici positivi, per fare fronte al ricambio imprenditoriale generazionale.

Sono state altresì indicate le finalità alle quali doveva essere indirizzato il finanziamento, da impiegarsi esclusivamente per l'acquisizione di quote di capitale sociale di piccole e medie imprese, localizzate in Sardegna per investire: a) nella fase di sperimentazione dell'idea innovativa (cd *seed financing*); b) nell'avvio dell'attività, laddove esistente già almeno un prototipo (cd *start up financing*); c) nella crescita e nell'espansione della società allo scopo di aumentarne la capacità produttiva e gli sbocchi nel mercato (cd *expansion financing*).

Come puntualizzato nell'atto di citazione, sulla base del medesimo Regolamento, le risorse in parola non avrebbero potuto essere destinate a operatori economici in difficoltà, ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato (art. 10, comma 7), nè si sarebbe potuto porre in essere il mero rifinanziamento e/o riscadenzamento del passivo (art. 10, comma 9). Infine, la

partecipazione del Fondo al capitale sociale dell'impresa non avrebbe potuto essere superiore al 49%, per un importo massimo di euro 1.500.000,00, avrebbe dovuto essere smobilizzata al massimo dopo sette anni dalla data di acquisizione e si sarebbe dovuta perfezionare attraverso la sottoscrizione di quote o di azioni di nuova emissione.

Per quanto attiene alla composizione del Fondo, è stato evidenziato che il suo ammontare di euro 34.034.000,00 era costituito, per il 50% (ovvero euro 17.017.000,00) da dotazioni regionali, a valere sull'intero periodo POR 2007-2013, e per la restante quota da disponibilità reperite a cura del gestore tra i *partners* individuati negli stessi titolari delle aziende destinatarie degli investimenti, come di fatto è accaduto per le società partecipate dalla Zernike.

Dagli accertamenti effettuati dai militari della Guardia di Finanza è risultato che la Kilo s.r.l., esercente attività di commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, metalli ferrosi e prodotti siderurgici in genere, in persona dell'Amministratore, nonché socio unico, Alberto Podda, ha presentato domanda di accesso al finanziamento per l'attuazione di un piano di espansione nei mercati fuori dalla Sardegna e per l'avvio di una politica di risparmio, attraverso l'installazione di un impianto fotovoltaico e l'approvvigionamento di materie prime nei periodi di minore costo.

All'esito della fase istruttoria di valutazione della richiesta, in data 06.12.2010, è stato sottoscritto un contratto di investimento tra il medesimo e la Zernike, con il quale quest'ultima si è impegnata a mettere a disposizione una quota di contribuzione, pari a euro 1.200.000,00 (per l'ingresso nel capitale sociale con sovrapprezzo), mentre per la beneficiaria è stato assunto l'obbligo di

conferire, a favore della stessa società di gestione, l'importo di euro 600.000,00, da utilizzare per coprire la parte di propria spettanza ai fini della sottoscrizione dell'aumento di capitale.

Attraverso le indagini esperite in sede penale è emerso che, in data 22.12.2010, è stato deliberato da parte della Kilo un aumento gratuito del capitale, inizialmente di euro 99.000,00, con utilizzo parziale della riserva di rivalutazione, pari a euro 2.275.000,00, e successivamente un incremento oneroso pari a euro 3.200.000,00, da collocarsi, in caso di mancato esercizio del diritto di opzione da parte del socio, presso terzi investitori con un sovrapprezzo di euro 275.000,00.

La Zernike, a seguito della rinuncia del socio unico a esercitare la propria facoltà di prelazione, ha sottoscritto una quota del capitale sociale aumentato, per euro 1.200.000,00 (di cui euro 275.000,00 quale sovrapprezzo), con le risorse del Fondo, procedendo a versare l'importo in tre rate di diverso ammontare, con bonifici bancari eseguiti il 27.12.2010, il 29.12.2010 e il 03.06.2011, sul conto corrente n. 23796 intestato alla società, acceso presso il Banco di Sardegna. Dopo l'operazione, la partecipazione azionaria è risultata suddivisa tra Alberto Podda e l'organismo gestore, con una quota per quest'ultimo pari al 28,19%.

Di tale conferimento, l'importo di euro 600.000,00 rientra nella dotazione messa a disposizione dalla Regione Sardegna.

Da parte sua, il predetto socio della Kilo ha provveduto a partecipare nella misura del 50% all'investimento, versando in diverse date le somme pari alla metà del capitale sottoscritto, ovvero euro 600.000,00, alla Zernike, tramite

bonifico bancario. Tale trasferimento è stato eseguito grazie al giroconto effettuato a carico del conto corrente di titolarità della società in favore del conto corrente intestato al Podda, per un importo di euro 347.013,09, reso possibile contabilmente con l'incremento del conto *caparre attive* di euro 177.000,00 (concernente la partecipazione della società Kilo s.r.l. nella società Toro Re s.r.l.), passato da euro 4.300,00 a euro 181.300,00, e con una riduzione del conto *finanziamento soci* di euro 170.000,00 (passato da euro 170.205,39 a euro 205,39).

Secondo le ricostruzioni investigative, le somme ottenute a titolo di ausilio sarebbero state destinate, anziché alla realizzazione del programma di sviluppo: - a ripianare parzialmente il debito societario verso le banche, tramite l'esecuzione di 12 giro fondi, per un totale di euro 880.000,00; - a finanziare la società partecipata KILO Service S.r.l. nella misura di euro 50.000,00; - al pagamento di fornitori nella misura di euro 212.964,95; - al versamento di caparre per euro 20.000,00 nell'operazione TORO RE S.r.l.; - alla restituzione allo stesso gestore del Fondo, previ giroconti dalla Kilo al Podda, una frazione, pari a euro 179.237,60, della prevista quota di cofinanziamento. Ciò sarebbe risultato dall'analisi delle movimentazioni registrate sul conto intestato alla società, nel quale erano affluite le risorse concesse, con l'effetto che nessuna parte di esse, neppure la quota di pertinenza regionale, pari alla metà, sarebbe stata utilizzata per la realizzazione del progetto di espansione proposto e approvato al fine di accedere alle provvidenze pubbliche.

In relazione all'operazione finanziaria di accredito alla Zernike, è stato evidenziato che per la percentuale di compartecipazione del socio non avrebbe

potuto essere impiegato lo stanziamento ricevuto, bensì mezzi propri del socio privato, che aveva stipulato il contratto d'investimento, secondo quanto prescritto dall'art. 2 delle direttive di attuazione emanate dalla Regione Sardegna con la deliberazione n. 51/25 del 24/9/2008 e dal medesimo accordo.

In tale contesto, la Guardia di Finanza, al fine di accertare se la società destinataria della sovvenzione possedesse realmente i requisiti per accedere a questo tipo di aiuti e se l'attività di selezione devoluta al soggetto gestore fosse stata svolta correttamente, ha avviato specifiche verifiche, dalle quali sarebbero emerse diverse criticità, puntualmente segnalate nella citazione introduttiva.

In sintesi, dalla disamina degli atti, è risultato che il *business plan*, presentato dalla Kilo in allegato alla domanda di finanziamento, indicava quali obiettivi l'incremento produttivo, da realizzare attraverso l'approvvigionamento di materie prime nei periodi in cui il costo subisce oscillazioni di mercato e la promozione di una politica di diffusione fuori della Sardegna, nonché l'avvio di iniziative di risparmio, attraverso la realizzazione di un impianto fotovoltaico.

All'esito dell'istruttoria, assieme al contratto di investimento, concluso in data 06.12.2010, erano stati siglati i patti parasociali, volti a disciplinare una serie di obblighi in capo al contraente socio della beneficiaria, tra i quali, per quanto di rilievo ai presenti fini, la garanzia che la situazione patrimoniale della Kilo s.r.l. fosse reale e veritiera, che fosse conforme alle scritture e che fosse redatta secondo corretti principi contabili, che non fossero presenti passività oltre quelle dichiarate e, infine, che gli adempimenti fiscali fossero regolari.

Dagli accertamenti eseguiti sulla documentazione tenuta (o che avrebbe

dovuto essere tenuta) in considerazione da Roberto Bonanni, nel ruolo di Consigliere delegato della Zernike, ai fini dell'ammissibilità al Fondo, sarebbero emersi evidenti segnali idonei a rivelare la situazione di difficoltà economica in cui si trovava la richiedente, che avrebbero impedito, se rilevati, l'accesso alle contribuzioni.

In particolare, secondo le prospettazioni di parte attrice, nel *business plan*, la descrizione del progetto imprenditoriale, le strategie di marketing, l'analisi del mercato e della concorrenza e le proiezioni economiche e finanziarie risultavano affrontate in modo approssimativo e generico.

Inoltre, le valutazioni svolte dal medesimo Bonanni sull'iniziativa proposta dalla società, nel prospetto redatto a conclusione dell'esame, apparivano incongruenti, non essendo stato indicato che si trattava di una azienda con notevoli problematiche, nonostante i dati non confortanti dei bilanci di esercizio degli ultimi anni, che non potevano non includere quello ormai al termine, ovvero il 2010, e dai quali trasparivano una consistente perdita (da più euro 18.038,00 del 2009 a meno euro 237.800,00 del 2010), una riduzione del fatturato e della cassa e un aumento dell'indebitamento.

In sostanza, per l'Ufficio requirente, la società, all'epoca della presentazione della domanda di accesso al Fondo (a fine esercizio 2010), mostrava tutti i sintomi di una impresa in crisi; infatti, dopo poco più di un anno dall'erogazione dell'ultima *tranche* del finanziamento (in data 03.06.2011), è stata posta in liquidazione (11.10.2012) e in data 23.04.2014 è stata dichiarata fallita.

Tale situazione, secondo quanto evidenziato dal Curatore fallimentare,

nella relazione predisposta ai sensi dell'art. 33 della Legge Fallimentare, sarebbe stata presente già al momento dell'ingresso della Zernike nella Kilo, *tanto da apparire inspiegabile l'operazione.*

Nello stesso documento si dà altresì atto che il quadro scaturente *dall'analisi condotta attraverso l'esame della documentazione acquisita...presenta svariati profili di dubbia legittimità: sia per quanto attiene la corretta gestione di risorse pubbliche da parte di ZMV, la cui condotta appare censurabile tanto nella fase istruttoria che in quelle successive di erogazione e di monitoraggio dell'investimento, e sia con riguardo alla correlata attività posta in essere dall'organo amministrativo della KILO.*

Sulla base delle descritte circostanze, il Pubblico Ministero ha ritenuto che l'Amministratore della società beneficiaria, Alberto Podda (che ha presentato la domanda di finanziamento), avesse avviato la procedura per accedere al Fondo *Ingenium Sardegna*, con il chiaro intento di impiegare le relative risorse per finalità differenti rispetto a quelle cui dovevano essere destinate, come prefigurato, seppure sommariamente, nel *business plan*, con il solo scopo di fronteggiare il grave stato di precarietà della Kilo.

Al medesimo è stato addebitato, pertanto, di avere agito nella consapevolezza che il bando non consentisse la partecipazione di aziende in difficoltà, ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato, in quanto le somme in questione non avrebbero potuto essere utilizzate per operazioni di ricapitalizzazione o di ristrutturazione del debito; ciononostante si sarebbe adoperato per conseguire il finanziamento di euro 1.200.000,00, di cui euro 600.000,00 di provenienza regionale, distogliendolo dalle finalità di cui al

programma di investimento approvato.

Una concorrente dolosa responsabilità, a titolo solidale, è stata individuata a carico di Roberto Bonanni, che in qualità di Consigliere delegato del soggetto gestore del Fondo (e futuro componente del C.d.A. della beneficiaria), a fronte dell'evidenza della situazione finanziaria e del possesso della necessaria professionalità per svolgere l'analisi di bilancio nella fase istruttoria dell'istanza, non avrebbe rilevato la situazione di forte sofferenza in cui versava la società, volutamente trascurando i tipici segnali di allerta, attestando la sussistenza dei presupposti di ammissione agli aiuti. Ciò denoterebbe una volontà precisa di consentire alla richiedente di accedere alle risorse in questione, come si evincerebbe anche dalla condotta tenuta successivamente all'erogazione del finanziamento, di totale disinteresse per la realizzazione effettiva degli obiettivi del *business plan*, che sarebbe a sua volta significativo dell'intento di non fare emergere le gravi anomalie, tra cui l'avvio dell'impianto fotovoltaico prima dell'ammissione al Fondo, a causa dell'espletamento di una verifica intenzionalmente carente e lacunosa, come riportato in dettaglio nell'atto di citazione.

Anche alla ZERNIKE META VENTURES s.p.a. oggi META VENTURES s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, è stato imputato di avere, con colpa grave, omesso di svolgere appropriati controlli sulle risultanze rassegnate dal Bonanni e sulla documentazione dal medesimo prodotta al termine delle varie fasi che hanno scandito l'accertamento dei requisiti della Kilo. Le numerose irregolarità, che hanno contrassegnato la procedura, avrebbero dovuto essere rilevate dal *Management board*, composto

dall'intero C.d.A. della stessa Zernike, professionalmente deputato a effettuare l'analisi sullo stato di salute delle società, ai fini dell'ammissione ai finanziamenti pubblici, riscontrando i dati scaturiti dalle istruttorie.

Il predetto organismo di gestione è stato pertanto chiamato a rispondere, a titolo sussidiario, dei danni, come di seguito quantificati, in concorso con la condotta dolosa e solidale di Alberto Podda, in proprio e quale socio unico della Kilo s.p.a., e di Roberto Bonanni.

Per quest'ultimo, in via subordinata, è stata inoltre configurata una responsabilità sussidiaria, assieme alla Zernike, nella misura del 50% pro capite, per avere entrambi contribuito a causare il pregiudizio erariale con inescusabile negligenza, in violazione di quanto stabilito dalla convenzione stipulata con la Regione Sardegna e dal relativo Regolamento.

Per quanto concerne l'ammontare complessivo del danno, a procura regionale, oltre all'agevolazione sopra indicata, pari a euro 600.000,00, ha contestato ai convenuti anche una seconda voce, costituita dalla commissione di gestione, pari all'importo di euro 135.000,00, prevista dall'articolo 8 della citata convenzione e relativa all'investimento realizzato nella Kilo s.p.a., sul rilievo che la stessa sia stata indebitamente corrisposta, atteso il divieto espresso di compiere investimenti a favore di imprese in difficoltà e di effettuare operazioni di mero rifinanziamento e/o riscadenzamento del passivo delle medesime.

Sulla base del descritto quadro fattuale, nei confronti di tutti i soggetti indicati in epigrafe è stata disposta la notifica dell'invito a dedurre ex art. 67 c.g.c., rispetto al quale la società Zernike e Roberto Bonanni hanno depositato

difese scritte.

Con il successivo atto di citazione sono state respinte le eccezioni proposte dai predetti interessati, in ordine alla dedotta prescrizione dell'azione, all'assenza dell'elemento psicologico ascritto e alla mancanza di attualità del danno, non ritenendo superabili le illiceità addebitate.

Per quanto concerne la prescrizione, è stato sostenuto che nel caso di specie sia configurabile l'occultamento doloso del danno, realizzato attraverso l'attività del Podda e del Bonanni, volta a celare la crisi della società, con la conseguenza che il *dies a quo* per la decorrenza del termine non potrebbe che essere ancorato al momento della "scoperta" del fatto lesivo, in ogni sua componente oggettiva e soggettiva, coincidente con la conclusione delle indagini di polizia giudiziaria.

È stato pertanto escluso che la conoscenza della messa in liquidazione e del fallimento della beneficiaria, da parte della Regione, fosse idonea a disvelare l'evento pregiudizievole, in tutti gli aspetti costitutivi della fattispecie, dal momento che l'ingiusto nocumento non era oggettivamente conoscibile, nei termini emersi a seguito delle complesse operazioni investigative. Secondo il Pubblico Ministero, l'inadempimento da parte del Podda dei patti parasociali sottoscritti con la Zernike appariva determinato da fatti sopravvenuti, senza che risaltassero elementi precisi per ritenere che fosse stata posta in essere un'attività fraudolenta volta a nascondere lo stato di difficoltà preesistente.

Sull'invocata assenza dell'elemento soggettivo, sono stati ribaditi i compiti di controllo e di vigilanza, gravanti sia sul *management board* (C.d.A. della Zernike) sia sul *fund manager* (Roberto Bonanni) in ordine alla proposta

esaminata.

Per quest'ultimo, è stato rimarcato come avesse assunto una condotta superficiale nell'espletamento dell'istruttoria al medesimo delegata, stante le evidenti criticità che caratterizzavano la situazione economico-finanziaria e patrimoniale della società Kilo, senza tralasciare gli ulteriori aspetti che farebbero emergere un atteggiamento intenzionale (disinteresse dimostrato in ordine all'impiego delle risorse erogate, esigenza di assicurare la Regione sull'utilizzo conforme alla destinazione programmata delle somme liquidate, confezionando ad arte le risposte da fornire all'organo di *audit*).

È stata, infine, confermata la quantificazione della perdita erariale, da ritenersi pienamente attuale, a nulla rilevando la contemporanea pendenza, opposta dalla Zernike, del giudizio civile nei confronti del Podda, a fronte del mancato recupero delle somme da parte della Regione Sardegna, che costituisce l'Amministrazione lesa.

L'Ufficio requirente ha pertanto concluso per la responsabilità di tutti i convenuti, per un pregiudizio pari a euro 735.000,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi e spese di giustizia, da imputare ai medesimi secondo la seguente ripartizione articolata in due ipotesi: in via principale, alla Kilo s.p.a. in fallimento, dell'intero importo in solido con Alberto Podda e con Roberto Bonanni, a titolo di dolo, mentre alla società Zernike, in via sussidiaria, per uguale ammontare, a titolo di colpa grave; in subordine, alla Kilo s.p.a. in fallimento, per l'intero pregiudizio in solido con Alberto Podda, a titolo di dolo, mentre a Roberto Bonanni e alla società Zernike, in via sussidiaria, ciascuno nella misura del 50% dell'intero importo, per colpa grave.

Tutti i convenuti, a eccezione della Kilo, in fallimento, si sono costituiti in giudizio, a ministero di avvocato, contrastando le ragioni avversarie sulla base degli elementi di seguito riepilogati.

Nell'interesse di Albero Podda, al tempo rappresentante legale della società beneficiaria, sono state sollevate questioni e formulate argomentazioni, che possono così sintetizzarsi:

- è stata **eccepita la prescrizione**, in quanto non corrisponderebbe al vero quanto affermato dalla Procura secondo cui la Kilo, e per essa il suo amministratore, avrebbe fornito elementi non veritieri in ordine al fatturato e al suo stato di "impresa non in difficoltà" secondo la nozione comunitaria. Conseguentemente, non sarebbe ravvisabile alcun occultamento doloso, neppure da parte del soggetto gestore e del Bonanni. Inoltre, la Regione Sardegna, asseritamente danneggiata, avrebbe avuto uno specifico onere di verificare il rispetto, da parte della Zernike e dei destinatari del finanziamento, della normativa in ordine ai requisiti per accedervi e l'osservanza delle condizioni di utilizzo dello stesso, potendo altresì avvedersi della situazione di pregiudizio sin dalla data di trasmissione delle prescritte relazioni annuali sulle modalità di impiego del Fondo, ovvero dalle varie comunicazioni relative alla messa in liquidazione e poi di fallimento della Kilo. In definitiva, non essendovi stato nessun occultamento doloso, la prescrizione dovrebbe necessariamente decorrere dalla data in cui il danno si è verificato e, quindi, dall'erogazione delle somme in favore della società (l'ultima *tranche* risulta pagata nel 2011);

- è stata sostenuta l'**infondatezza nel merito** dell'assunto secondo il quale la

Kilo non avrebbe potuto essere ammessa alla misura perché priva dei caratteri di solidità economica sin dal momento della presentazione della domanda, in quanto, in base alla disciplina comunitaria richiamata, la società non si trovava nelle condizioni ivi previste per poter essere qualificata come impresa in difficoltà. Ciò non sarebbe smentito dalla rilevata perdita di esercizio relativa al 2010, consolidatasi solo al termine dell'anno, e dunque non sussistente al momento della presentazione della richiesta, considerato che nel corso del medesimo periodo il capitale sociale era stato aumentato sino a 3.200.000,00 euro e che detta perdita era inidonea a intaccarlo;

- non risulterebbe validamente mossa la contestazione della Procura in ordine all'utilizzo delle somme ricevute dalla Zernike, sull'erroneo presupposto che le stesse dovessero essere impiegate per la realizzazione di uno specifico "business plan", potendo essere finalizzate a *"fornire capitale circolante aggiuntivo"* in linea con quanto previsto dalle direttive regionali di attuazione;
- per la quantificazione del danno, è stato eccepito il difetto di legittimazione passiva di Alberto Podda rispetto alla seconda voce, per euro 135.000,00, costituita dagli importi pagati all'organismo di gestione a titolo di corrispettivo, in forza di una convenzione stipulata tra il medesimo e la Regione Sardegna, alla quale la Kilo ed il Podda erano completamente estranei. Per completezza, è stato altresì rilevato che, rispetto a tale posta, non sussisterebbe la giurisdizione della Corte dei Conti, trattandosi di pretesa conseguente ad un asserito inadempimento contrattuale (della società Zernike);
- quanto all'elemento psicologico, in capo al Podda, non sarebbe configurabile né il dolo, né la colpa grave, ed il fallimento della Kilo sarebbe semplicemente

attribuibile all'andamento del mercato dei prodotti siderurgici e alla crisi del 2008 con riferimento al settore immobiliare e dell'edilizia, e cioè a fattori esterni non dipendenti dalla sua condotta.

È stato pertanto concluso, in via pregiudiziale, perché sia dichiarato prescritto il diritto fatto valere dalla Procura e nel merito siano respinte tutte le domande, mandando assolto il convenuto da ogni addebito. In subordine, è stato chiesto che l'ammontare dei danni posti a carico di Alberto Podda sia limitato, pure facendo uso del potere riduttivo, con ogni conseguenziale pronunzia come per legge, anche in ordine alle spese del giudizio.

Il convenuto Roberto Bonanni, come sopra costituito, ha concluso, in via pregiudiziale di rito, per l'inammissibilità dell'atto di citazione, in via preliminare, per l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria, e, nel merito, per il rigetto della domanda di condanna, o, in via subordinata, per la limitazione della responsabilità a titolo di colpa grave e, ancora in via gradata, per la rimodulazione del *quantum debeatur*, con esclusione della commissione di gestione. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.

Si espongono, in sintesi, le questioni eccepite e gli elementi addotti a propria difesa:

- **inammissibilità della citazione** per superamento del termine perentorio di 120 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle deduzioni, in quanto le ultime notifiche dell'invito a dedurre di cui all'art. 67 c.g.c. non sarebbero quelle effettuate il 7 giugno 2022, data presa in considerazione dalla Procura per il deposito dell'atto, che sarebbe invece dovuto avvenire entro il 31 ottobre 2022. Infatti, il Bonanni sarebbe stato

raggiunto da una duplice notifica dello stesso invito in tempi diversi (la prima il 6 aprile 2022, la seconda il 7 giugno 2022), senza plausibile spiegazione, non rinvenendosi nell'atto di cui alla ripetuta notificazione contenuti integrativi, né sarebbero individuabili carenze nell'originario recapito, posto in essere nei propri confronti a titolo personale e quale consigliere delegato della società Zernike. Tanto sarebbe dimostrato dal deposito delle deduzioni in data 31 maggio 2023, e dunque prima dell'ulteriore notifica, circostanza in grado di far ritenere eventualmente sanata qualunque nullità ipotizzabile nelle operazioni di avvenuta ricezione, essendo stato raggiunto lo scopo cui tendeva;

- **difetto di giurisdizione** in ordine alla seconda posta di pregiudizio rivendicata dalla Procura Regionale, in quanto la commissione di gestione costituirebbe il corrispettivo dei servizi resi dalla Zernike, da cui scaturirebbe unicamente una responsabilità contrattuale, di competenza del giudice ordinario, senza tralasciare che si tratta di onorario incamerato dalla menzionata società e calcolato su un complesso di attività svolte dalla medesima;

- **prescrizione** del diritto al risarcimento del danno, non configurandosi alcuna ipotesi di doloso occultamento, atteso che la stessa decorre dalla data in cui la sovvenzione è stata accreditata alla Kilo. Per altro, lo stato di difficoltà economica della società era evidente, mentre delle vicende illecite in discussione e della supposta mancanza di requisiti per la concessione del finanziamento era stata resa edotta la Regione, che infatti aveva sollecitato la Zernike ad attivare il recupero delle somme. In ogni caso, tale conoscenza sarebbe stata comunque acquisita dall'Ente in occasione del sequestro

documentale eseguito dalla Guardia di Finanza in sede investigativa, da cui sarebbe sorto l'obbligo di denuncia alla stessa Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 52, comma 1, c.g.c., come riconosciuto dalla giurisprudenza richiamata, senza che possa essere invocato il segreto di indagine, ai sensi dell'art. 329 c.p.;

- **nel merito**, è stato anzitutto evidenziato il ruolo fondamentale della Regione nell'effettuazione dell'istruttoria e, in particolare, dal Comitato consultivo e dal Responsabile di Linea, quest'ultimo referente dell'Autorità di gestione, ai quali spettava espletare i controlli amministrativo-contabili su tutte le domande e di verificare il possesso dei presupposti di ammissione, nonché la correttezza degli accertamenti condotti dalla Zernike. Ciò dovrebbe determinare l'esclusione o il ridimensionamento della responsabilità del Bonanni, a fronte delle concorrenti condotte riscontrate in capo ai funzionari regionali competenti, tanto più che la normativa vigente all'epoca permetteva operazioni di erogazione di capitale circolante aggiuntivo, per promuovere la capacità produttiva della società e porla in condizione di realizzare utili;

- il comportamento del convenuto non sarebbe connotato dal dolo o dalla colpa grave, essendo escluso che i dati elaborati fossero incompleti, non essendo ancora vigente il Manuale Operativo che stabiliva i contenuti delle verifiche, o non veritieri, attesa la diversa angolazione dalla quale sono stati osservati, con riguardo alla individuazione della perdita di capitale o del fatturato, tenendo conto che l'analisi delle relazioni dei bilanci non mostrava alcuna palese crisi aziendale che potesse far presagire sviluppi negativi, quali quelli registrati. Per altro, nel procedimento penale relativo al finanziamento in parola pendente nei confronti del Podda, la posizione del Bonanni sarebbe stata

stralciata e sarebbe stata definita con richiesta di archiviazione, nella quale si darebbe atto che non era ravvisabile la prova della consapevolezza che le società finanziate non fossero *in bonis*;

- infine, nel ribadire che non sarebbero configurabili in capo al convenuto alcuna forma di disinteresse verso l'evoluzione del programma o mancanza di vigilanza sull'impiego delle risorse ottenute, quale componente del C.d.A. della beneficiaria, è stato, in subordine, prospettato che comunque l'imputazione del danno non potrebbe che essere mossa per colpa grave e a titolo sussidiario.

Si è costituita in giudizio la META VENTURES s.r.l., già ZERNIKE META VENTURES s.p.a., con memoria depositata in data 22.06.2023, nella quale sono stati contestati in radice i presupposti della domanda attrice. Dopo essere stati illustrati i momenti più significativi della vicenda, sia nella fase istruttoria, sia in quella di verifica conseguente alla messa in liquidazione della Kilo, è stato rilevato come fosse scaturito un contenzioso con la società, in ragione delle inadempienze rispetto ai patti parasociali stipulati con il soggetto gestore; tale iniziativa giudiziale si era conclusa con un provvedimento emesso dal Tribunale competente ex art. 702 bis c.p.c, per la restituzione del finanziamento percepito, confermato anche in appello.

Le questioni prospettate in sede difensiva possono essere così riassunte:

- in via preliminare, è stata sollevata l'**eccezione di prescrizione** dell'azione, non potendo configurarsi alcuna ipotesi di doloso occultamento, anche in funzione degli oneri di rendicontazione sanciti dall'art. 7 della Convenzione RAS, con l'effetto che il *dies a quo* dovrebbe essere ancorato alla

data del 28.02.2013, allorquando la Regione era stata resa edotta, con la Relazione del secondo semestre 2012, della messa in liquidazione della Kilo e, successivamente, aveva avuto conoscenza dell'intervenuto fallimento, alla data del 17.04.2014. Il Soggetto gestore, d'altro canto, nell'interesse del medesimo Ente regionale, in virtù del titolo giudiziale ottenuto, aveva proceduto immediatamente nei confronti di Alberto Podda per il recupero forzoso del credito riconosciuto dal Tribunale civile di Cagliari, attivando la procedura di pignoramento immobiliare e mettendo in atto molteplici iniziative, di cui si dà conto nella memoria, volte a rendere possibile il reintegro del capitale pubblico investito.

A ogni modo, una oggettiva conoscenza dei fatti non potrebbe che essere fatta risalire, quanto meno, al 02.03.2016, in occasione del sequestro di tutta la documentazione concernente lo strumento finanziario da parte dei militari della Guardia di Finanza, a seguito del decreto adottato dalla Procura della Repubblica di Cagliari, oppure al 20.04.2016, quando il competente Ufficio della predetta Regione, mostrando di aver maturato il convincimento che la Zernike fosse inadempiente, aveva formalmente comunicato che sarebbero state escluse dal calcolo dei compensi le commissioni relative alle società in fallimento;

- è stata altresì formulata l'**eccezione di nullità della citazione** per genericità e indeterminatezza dell'addebito concernente la "culpa in vigilando", non essendo stato specificato l'effettivo contenuto dell'attività che si assumerebbe omessa.

Di seguito, le censure riguardanti il merito:

- sulla base dell'articolato contesto normativo ampiamente ricostruito nella comparsa di costituzione, non potrebbe essere addebitato alcun inadempimento alla citata Zernike, avendo la stessa sempre osservato gli obblighi contratti, con diligenza e in buona fede, senza che sia stata fornita prova del contrario;

- assolutamente insussistente risulterebbe il requisito soggettivo della colpa grave, in quanto la Kilo al momento dell'ammissione al Fondo non si trovava in nessuna condizione di difficoltà, come emergerebbe anche dal contenuto della perizia del dott. Alessandro Morani del 19.06.2023, allegata alla memoria;

- dalla disamina della documentazione, si escluderebbe ogni coinvolgimento sull'esito dell'investimento del soggetto gestore, il quale avrebbe agito scrupolosamente, conferendo ogni più esteso potere per la conduzione dello strumento finanziario al Consigliere delegato Roberto Bonanni, l'unico dotato delle necessarie competenze tecniche;

- diversamente da quanto sostenuto nella citazione, i membri del "Management board" non svolgevano professionalmente l'attività di revisione di bilanci societari, bensì erano esperti in politiche di innovazione, trasferimento tecnologico, e, inoltre, la ricognizione sui bilanci degli ultimi due esercizi precedenti alla domanda di ammissione evidenziava una realtà di potenziale crescita della compagine richiedente;

- pertanto, non sarebbe conforme al quadro regolatorio in materia quanto affermato dalla Procura, secondo la quale la Regione Sardegna avrebbe avuto un ruolo marginale nell'autorizzazione dell'investimento, essendo, invece, la stessa deputata al controllo finale della relativa documentazione a sostegno

dell'iniziativa di cui aveva la primaria responsabilità, in virtù della normativa comunitaria e delle prescrizioni rivenienti dal Manuale operativo;

- sotto tale profilo, dovrebbe considerarsi che le risorse pubbliche resterebbero nella disponibilità dell'Ente regionale sino all'approvazione del programma imprenditoriale. Inoltre, non corrisponderebbe al vero che la Zernike abbia beneficiato di una anomala restituzione anticipata di una porzione della quota di cofinanziamento a carico di Alberto Podda, in quanto i bonifici effettuati nelle date del 27.12.2010, del 29.12.2010 e del 30.05.2011 (per un totale di euro 600.000,000, come deliberato dalla RAS) costituivano la partecipazione dell'investitore privato al Fondo *Ingenium*, così come previsto dalla Convenzione. Né parimenti corrisponderebbe al vero che sia stato effettuato in favore della medesima società di gestione un asserito riversamento dell'importo di euro 179.237,60 a carico dello stanziamento ricevuto dalla Kilo, di cui infatti nel periodo di riferimento (27.12.2010-08.06.2011) non vi sarebbe traccia nell'estratto dell'unico conto corrente dedicato al Fondo stesso;

- infine, il danno difetterebbe di attualità a fronte dell'esistenza di titoli giudiziali definitivi, ottenuti in qualità di soggetto gestore, nell'interesse della Regione stessa, che consentirebbero il recupero integrale delle somme erogate;

- da ultimo, non risulterebbe corretta la quantificazione del pregiudizio contestato alla convenuta, sul rilievo che la responsabilità sussidiaria del concorrente a titolo di colpa grave non potrebbe essere pari all'intero nocumento, ma dovrebbe essere limitata ad una percentuale dello stesso; in subordine, è stata invocata l'applicazione di un ampio potere riduttivo.

Conclusivamente, è stato chiesto di dichiarare l'estinzione per prescrizione

del diritto o la nullità della citazione per genericità e indeterminatezza, ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.g.c.; nel merito, di respingere la domanda o, in subordine, di tener conto dell'apporto causale di terzi, ai sensi dell'art. 1227 c.c.

All'udienza del 13 luglio 2023, nel corso del dibattimento, è venuta in particolare evidenza la questione, prospettata dalla difesa di Roberto Bonanni, inerente all'inammissibilità della citazione per superamento del termine perentorio di 120 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle deduzioni da parte del presunto responsabile, in quanto le ultime notifiche dell'invito eseguite non coinciderebbero con la consegna effettuata al medesimo, per la seconda volta, in data 7 giugno 2022, presa in considerazione per il conseguente deposito ai sensi dell'art. 67 c.g.c. Infatti, l'interessato avrebbe ricevuto l'atto in un duplice momento (la prima volta il 16 aprile 2023) senza plausibile spiegazione, non rinvenendosi nel successivo invito contenuti integrativi del primo, né sarebbero individuabili carenze nella iniziale notifica, posta in essere a titolo personale e quale consigliere delegato della società Zernike. Tanto sarebbe dimostrato dall'inoltro delle proprie deduzioni in data 31 maggio 2022, e dunque antecedentemente alla seconda notifica, circostanza idonea a far ritenere eventualmente sanata qualunque nullità ipotizzabile nelle operazioni di recapito, essendo stato raggiunto lo scopo cui l'atto tendeva.

A tale eccezione il Pubblico Ministero ha opposto che la rinnovazione della notifica era stata necessaria non essendo mai pervenuta dall'Ufficiale giudiziario la copia dell'invito munita di relata, né questa era stata prodotta dalla parte in sede difensiva pre-processuale. Pertanto, la data del 7 giugno

2022, presa in considerazione per il calcolo dei termini ex art. 67 c.g.c., era l'unica documentata. Per altro, in occasione di notizie informalmente assunte dalla Segreteria della Procura erariale, detto Ufficio UNEP avrebbe comunicato di non aver ricevuto l'atto in questione.

Alla stregua del quadro delineatosi, il Collegio ha ritenuto che la causa non fosse matura per la sua definizione e che fosse necessario esperire accertamenti istruttori, adottando l'ordinanza n. 87 del 2023, e ciò al fine di verificare le modalità, l'oggetto e le tempistiche della notifica asseritamente effettuata nel mese di aprile 2022 nei confronti di Roberto Bonanni, in ragione dell'incidenza di tali dati conoscitivi sulla trattazione e sulla decisione nel merito.

Pertanto, al fine di riscontrare le attività poste in essere dall'UNEP di Rieti, con riguardo sia alla ricezione del plico trasmesso dall'Ufficio requirente, contenente gli esemplari dell'invito a dedurre per la consegna al Bonanni, sia alla notifica eseguita, e sia alle operazioni volte alla restituzione alla stessa Procura erariale della copia dell'atto comprovante l'avvenuto recapito al destinatario, è stato chiesto che fossero trasmessi, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione, a) l'estratto del Registro cronologico, da cui risultassero le annotazioni relative all'atto e gli adempimenti di seguito posti in essere dall'Ufficiale giudiziario addetto alle operazioni; b) l'estratto di ogni altro registro, elenco o brogliaccio da cui risultassero le circostanze di tempo e di luogo in cui l'invito era stato notificato a Roberto Bonanni a cura dell'Ufficiale giudiziario incaricato; c) l'estratto dei registri da cui risultassero gli estremi e le modalità comprovanti la restituzione della copia dell'atto oggetto di consegna, munito della relazione di notifica, alla Procura erariale (numero di

protocollo e/o di raccomandata postale).

Nella medesima ordinanza è stato assegnato termine alle parti per produrre documenti in proprio possesso concernenti la predetta notifica, avuto particolare riguardo, per il convenuto Roberto Bonanni, alla copia integrale dell'invito a dedurre ricevuto in data 16 aprile 2022, di cui era stata esibita la sola *relata*.

È stato altresì assegnato alle medesime il termine di venti giorni prima dell'udienza per il deposito in Segreteria di note difensive.

In data 17 agosto 2023, l'UNEP di Rieti, con riferimento all'odierno giudizio, dopo avere illustrato le modalità dell'attività di consegna e di ritiro della corrispondenza (cd postalizzazione), ha chiarito che il plico contenente l'atto recante il cronologico 1065 è stato affidato al corriere in data 22.04.2022. Dall'esame del relativo registro, risulta che detto atto indirizzato a Bonanni - nella duplice veste - è stato iscritto per la notifica in data 13.04.2022 e che tale attività è stata espletata dal Funzionario dott. Alfredo Dionisi con consegna di copia conforme a mani.

In data 25 settembre 2023, per conto dell'interessato, è stato depositato - in copia informatica conforme all'originale analogico - l'invito a dedurre contrassegnato dal n. V2018/00762, con annessa *relata* di notifica apposta in calce, recante l'indicazione "Bonanni Roberto in proprio", con consegna "a mani proprie".

In data 18 ottobre 2023, la Procura regionale ha depositato memoria autorizzata per l'udienza, nella quale ha ribadito che a seguito della trasmissione di tre distinti inviti a dedurre all'Ufficiale giudiziario di Rieti,

contenuti in un medesimo piego, il solo atto riconsegnato con la prova dell'avvenuta notifica, recante il cronologico 1065, era quello contrassegnato dal n. V2018/00356 (sfociato in un separato giudizio relativo ad analoga vicenda in cui è coinvolto il Bonanni), notificato in data 16.04.2016. Ciò aveva determinato la necessità di rinnovare la notifica per gli ulteriori atti non restituiti, che veniva perfezionata in data 07.06.2022, costituente la data per il computo del termine per il deposito della citazione.

In ordine al riscontro all'ordinanza da parte dell'Ufficiale giudiziario di Rieti, ha sottolineato come il cronologico indicato per la registrazione del plico, ovvero il 1065, non si riferisca agli inviti di cui alle ordinanze collegiali, ma all'unico atto (V2018/00356), sopra citato, la cui notifica è andata a buon fine e risulta regolarmente documentata, mentre per gli altri due non sono mai state ritrasmesse alla Procura le corrispondenti copie munite di relata. Tale elemento ha indotto a reiterare le operazioni di spedizione in data 26.05.2022, e dunque prima che l'interessato depositasse le proprie controdeduzioni, in data 31.05.2022.

Dalle notizie pervenute, pertanto, sarebbe evidente la svista in cui si è imbattuto l'UNEP, da cui sarebbe derivato l'errore della Procura, essendo stata indotta al convincimento che gli inviti non fossero stati notificati. Da tale incertezza sarebbe scaturito l'ulteriore equivoco nell'individuazione del termine per l'attivazione del giudizio. In conclusione, è stato chiesto il rigetto dell'eccezione di inammissibilità, ritenendo che parte attrice non sia incorsa, per errore scusabile, ai sensi dell'art. 43 c.g.c., nelle decadenze di cui all'art. 67 c.g.c.

In data 23 aprile 2024, per Roberto Bonanni, sono state depositate note difensive, nelle quali, oltre a richiamare le argomentazioni svolte in sede di costituzione in giudizio, anche con riferimento all'insussistenza di un'effettiva necessità di recapitare due copie identiche del medesimo atto allo stesso convenuto, è stato ribadito come antecedentemente alla seconda notifica la Procura avesse avuto conferma della consegna in data 16.04.2022, in quanto l'interessato aveva presentato istanza di accesso al fascicolo istruttorio il 22.04.2022, che era stato debitamente autorizzato dal P.M., e le proprie controdeduzioni in data 31 maggio 2022. Tale dato sarebbe avvalorato dal numero di cronologico (1065) riportato sull'atto, che risulta pertanto consegnato nella predetta data del 16.04.2022.

In ogni caso, le eventuali irregolarità della notifica sarebbero sanate in virtù del raggiungimento dello scopo, rappresentato dal materiale recapito dell'atto e dallo svolgimento delle difese ad opera del soggetto nel termine di 45 giorni assegnato.

In definitiva, l'avvenuta conoscenza certa della notifica in virtù del deposito dei documenti da parte dell'UNEP appare circostanza di per sé inidonea a giustificare la tardività della citazione. Invero, la parte che ha interesse a denunciare i relativi vizi sarebbe il destinatario, ma laddove questi non formuli alcuna eccezione sul punto, asserendo, per converso, la ricezione dell'atto, le mere irregolarità attinenti all'attività di documentazione dell'esito positivo dell'operazione non potrebbero di certo essere invocate dallo stesso notificante.

Per altro, una volta appreso da parte della Procura, dal contenuto delle controdeduzioni, che la prima spedizione era andata a buon fine, non si

ravviserebbero ragioni plausibili per ignorare l'iter procedimentale avviato. Conseguentemente, pur potendo ritenersi giustificabile il rinnovo in parola in ragione della situazione di incertezza determinata dall'organo notificante, non potrebbe dirsi certamente scusabile l'errore consistito nel calcolare quale *dies a quo* ex art. 67 c.g.c. la data della seconda notifica, posto che nel frattempo il Requirente aveva conseguito tutte le informazioni utili per accertare l'avvenuta consegna.

In conclusione, è stata ribadita l'eccezione di inammissibilità della citazione per mancato rispetto del termine perentorio assegnato per il relativo deposito ex art. 67, co. 5, c.g.c.

In data 22 aprile 2024, la Meta Venture s.r.l. ha depositato note difensive autorizzate, adducendo che la circostanza emersa in ordine alla notifica effettuata al Bonanni in data 16.04.2022 non era nella conoscibilità effettiva dell'esponente, neppure all'atto di costituzione in giudizio avvenuto in data 10.06.2023, contenente la esplicita dicitura “*Con ogni riserva, anche istruttoria, e ogni salvezza di legge, di rito e di merito*”. Pertanto, a fronte della mancata indicazione e soprattutto dell'omessa attestazione documentale della ridetta prima notifica da parte della Procura attrice, nonché degli atti depositati dal convenuto Bonanni in data successiva alla propria memoria difensiva, attesi gli effetti invalidanti sul procedimento, ha sollevato eccezione di inammissibilità della citazione per tardivo deposito della stessa, avvenuto in data 16.12.2022.

In data 13 maggio 2024, ha depositato note difensive Alberto Podda, con le quali ha rimarcato come la Procura dovesse attenersi quantomeno al termine di

cui al deposito delle controdeduzioni del Bonanni, in cui aveva avuto prova dell'avvenuta ricezione dell'invito a dedurre.

Nel richiamare integralmente il contenuto degli scritti difensivi, ha dunque concluso chiedendo, in via pregiudiziale e principale, di dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione per violazione del termine di 120 giorni di cui all'art. 67 c.g.c.; in via pregiudiziale, in subordine, di dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale; in via di ulteriore subordine, di respingere tutte le domande formulate dalla Procura; in via di ulteriore subordine, rispetto al punto che precede, di limitare l'ammontare dei danni, anche facendo uso del potere riduttivo.

All'udienza del 15 maggio 2024, il Pubblico Ministero, nel riportarsi alla memoria scritta e alle conclusioni di cui alla citazione, ha ribadito che al momento della decisione di ripetere le notifiche dell'invito a dedurre nei confronti del Bonanni, non erano ancora pervenute le relative deduzioni e che, comunque, si tratterebbe di un errore scusabile ai fini del rigetto dell'eccezione di inammissibilità.

L'avv. Marina Caria, per Roberto Bonanni, nel richiamare le argomentazioni rassegnate in forma scritta, ha insistito sull'eccezione predetta, rappresentando che l'autorizzazione all'accesso istruttorio a favore del proprio assistito, pervenuta alla Procura nella stessa data del 22.04.2022, attesterebbe inequivocabilmente sia l'avvenuto recapito dell'invito a dedurre e sia che di tale circostanza parte attrice avesse avuto contezza. Pertanto, la rimessione in termini si risolverebbe in una sanatoria *ex post* di un'attività che è stata svolta ancorché tardivamente. Nel merito sono state confermate le conclusioni

formulate in memoria.

A difesa della META VENTURES s.r.l., l'avv. Fabiana Fiorani e l'avv. Maria Grazia Trabucco hanno ribadito integralmente le eccezioni, le deduzioni e le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione, nonché alle note difensive del 22.04.2024, ritualmente depositate, avuto particolare riguardo all'inammissibilità della citazione per mancato rispetto del termine di 120 giorni di cui all'art. 67 c.g.c. e all'obiettata prescrizione. Nel merito, hanno insistito nelle richieste in atti, sottolineando che la propria assistita avrebbe sempre tempestivamente diffidato i soci fondatori affinché adempissero ai patti parasociali, rendendolo noto alla Regione Sardegna, e attivato le tutele giudiziarie previste.

Nell'interesse di Alberto Podda, la difesa ha rimarcato come al 31 maggio 2022 la Procura avesse consapevolezza della ricezione dell'invito a dedurre da parte del Bonanni, il quale aveva depositato le proprie deduzioni difensive, dovendo i termini di 120 giorni per il deposito della citazione, per tali ragioni, decorrere dalla predetta data. L'errore in cui è incorso l'Ufficio requirente, pertanto, non potrebbe essere qualificato come scusabile, e ciò anche in relazione all'art. 68 c.g.c., che prevede la possibilità di una proroga del termine, che non è stata richiesta. Ha, infine, confermato le argomentazioni e le conclusioni in atti, insistendo sull'eccezione di prescrizione, la cui decorrenza non potrebbe che farsi risalire al 2013, poiché a quel momento sarebbe stata riscontrata dalla Regione la violazione dei patti parasociali, idonea a qualificare il danno come ingiusto.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'azione intentata dalla procura erariale è fondata e merita di essere integralmente accolta, sussistendo agli atti la dimostrazione delle responsabilità fatte valere, a diverso titolo e per differente ammontare, nei confronti dei convenuti che hanno preso parte alla vicenda.

Il Collegio tuttavia - nella delibazione della causa – deve prioritariamente procedere alla disamina delle questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle parti o rilevabili d'ufficio, che precedono necessariamente il merito, secondo la progressione logica dei temi da trattare come individuata dall'art. 101 del c.g.c.

1. In primo luogo, occorre rilevare la mancata costituzione della Kilo s.p.a., in fallimento, alla quale l'atto introduttivo risulta notificato, con la conseguenza che deve esserne dichiarata la contumacia ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.g.c.

2. Di seguito, sulla base delle comuni censure formulate dalle parti, vengono all'attenzione di questo giudice, in via graduata, il difetto di giurisdizione per una delle voci di danno, sollevata da Bonanni, e l'eccezione di nullità della domanda per insufficienza e indeterminatezza della contestazione in relazione alla *culpa in vigilando*, prospettata da Zernike, nonché l'inammissibilità della citazione per superamento del termine di 120 giorni dall'ultima notifica dell'invito a dedurre, proposta da tutti i convenuti, i quali hanno altresì opposto l'intervenuto decorso del termine prescrizione ai fini dell'utile avvio del procedimento.

Pressoché tutte le tematiche elencate hanno trovato definizione, con

argomentazioni ampie e condivisibili, in una pronuncia di questa Sezione (n. 85 del 2023), concernente un caso sovrapponibile, per tali aspetti, a quello in trattazione; pertanto, in conformità al precedente menzionato, per la soluzione delle questioni sollevate, può farsi riferimento alle motivazioni ivi espresse, ai sensi dell'art. 17 delle Disposizioni di attuazione al Codice di giustizia contabile (Allegato 2), che vengono qui *breviter* richiamate.

Il primo punto in contestazione attiene, come detto, alla carenza di *potestas judicandi* della Corte adita rispetto alla quota di pregiudizio concernente il corrispettivo riconosciuto alla Zernike, a titolo di commissione per la gestione della pratica di finanziamento, poiché rappresenterebbe la controprestazione per le attività stabilite nella convenzione di stampo privatistico intercorrente con la Regione Sardegna, da cui deriverebbe l'esclusiva competenza a decidere del giudice ordinario, afferendo a un ambito esclusivamente negoziale.

L'affermazione non può essere condivisa. È stato già osservato come alla società, individuata quale soggetto gestore del Fondo in parola, sia stata demandata tutta la complessa attività istruttoria prescritta per la concessione delle misure agevolative alle imprese richiedenti; in tale veste, ha indubbiamente assunto un ruolo fondamentale di compartecipe alla pubblica funzione di selezione delle aziende beneficiarie e di verifica di tutti i presupposti per l'erogazione delle risorse, inserendosi a pieno titolo nella struttura organizzativa regionale volta all'impiego delle disponibilità erariali verso gli obiettivi di interesse generale a esse sottesi. In altri termini, la Zernike non si identifica in un mero destinatario di compensi per gli impegni contrattualmente assunti, secondo uno schema di natura unicamente negoziale,

in quanto la corresponsione dei pagamenti è subordinata al compimento di attività da espletarsi secondo modalità e finalità pubbliche prefissate dalla normativa di riferimento.

Non occorre pertanto ripercorrere le consolidate posizioni della giurisprudenza della Corte di cassazione, in cui è stata riconosciuta la giurisdizione contabile nei confronti di privati che, pur essendo estranei all'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, siano legati alla stessa da un rapporto di servizio, che trova la sua fonte in atti di varia natura giuridica – anche di fatto - che investono il soggetto di compiti da porre in essere in sua vece. Tra questi, rientra la figura del concessionario (di opera o di servizio), tradizionalmente caratterizzata dal conferimento di incombenze di tipo pubblicistico al contraente, al quale sono trasferiti poteri propri dell'Ente. Anche la struttura convenzionale in esame, inquadrabile in siffatto genere di atti, si contraddistingue per l'affidamento alla società aggiudicataria delle procedure necessarie all'attuazione dei programmi di intervento finanziati dall'erario, di cui assume, sin dall'inizio, l'onere. Nella fattispecie esaminata, tale formula è riscontrabile con riferimento al rapporto intercorso tra la Regione e la Zernike, alla quale risultano espressamente attribuite tutte le fasi di disamina e di controllo ai fini dell'attribuzione delle risorse collettive a favore delle imprese concorrenti. Come da tempo è stato affermato, in simili ipotesi, si è di fronte a un caso tipico di esercizio privato di funzioni pubblicistiche, con ogni conseguenza sul piano delle responsabilità nascenti dalla relazione funzionale – e dunque dal rapporto di servizio - che si instaura tra l'amministrazione e il concessionario, azionabili dinanzi a questa Corte (*ex*

multis Cass. n. 4112 del 2007).

Per altro, la riconducibilità del danno anche alla fattiva condotta di Roberto Bonanni, che rivestiva il ruolo di *Fund manager* – e dunque di amministratore del Fondo – che ha agito per conto della società di appartenenza, fa sì che pure nei suoi confronti sia pienamente individuabile il rapporto di servizio, in ragione dei doveri specifici al medesimo intestati al fine della scelta delle aziende ammesse al finanziamento, che nel caso della Kilo hanno dato luogo alle illegalità contestate.

L'atteggiamento *contra legem*, posto in essere da tale soggetto, ha infatti consentito alla predetta compagine di conseguire fondi altrimenti non spettanti, determinando una deviazione dalle regole e dalla finalità pubbliche perseguite, oltre che la vanificazione degli scopi generali, connessi alle attività di gestione – siccome retribuiti - affidati alla Zernike e posti a garanzia del buon esito dell'investimento.

La responsabilità per fatto illecito sia del predetto agente e sia dell'organismo istruttore, il cui fondamento risiede nello svolgimento in concreto dei compiti a esso riferibili, in virtù del rapporto d'immedesimazione organica, presuppone che le operazioni eseguite costituiscano esplicazione delle incombenze della persona giuridica, elemento che potrebbe essere escluso solo se fosse dimostrato che il funzionario abbia agito per un fine strettamente personale ed egoistico, estraneo alla sfera della società, circostanza questa, nell'ipotesi in esame, assolutamente insussistente.

Quanto detto è sufficiente per ritenere radicata la giurisdizione della Corte dei Conti nei confronti di entrambi i soggetti, ponendosi come del tutto

irrilevante il titolo dal quale la gestione del pubblico denaro è derivata, potendo consistere in un rapporto, pure di fatto, di pubblico impiego o di servizio, ma anche in un provvedimento amministrativo o in un contratto privato. È da tempo univoco pronunciamento della Corte di cassazione secondo cui ove il privato, per sue scelte, incida negativamente sul modo d'essere del programma imposto dalla Pubblica Amministrazione, alla cui realizzazione egli è chiamato a partecipare con l'atto di concessione, e l'incidenza sia tale da poter determinare uno sviamento dalle finalità perseguite, egli produce un danno per l'Ente pubblico di cui deve rispondere dinanzi al Giudice contabile (*ex multis* Cassazione, SS.UU., nn. 4511 del 2006, 12108 del 2012, 1775 del 2013, 1515 del 2016, 19086 del 2020 e 3100 del 2022).

Tanto chiarito, deve ritenersi superata l'eccezione specificamente rivolta con riguardo alla seconda posta di danno, in quanto, anche qui, come meglio esposto in seguito, ciò che interessa non è il rapporto negoziale da cui la commissione attribuita alla Zernike, per la cura dell'istruttoria, trova la sua fonte di derivazione, bensì l'assoluta inutilità dell'esborso a carico del patrimonio pubblico, prodotto dalle condotte contestate, rilevanti sul piano erariale, da cui si determina, ricorrendo i dichiarati presupposti, la competenza di questo giudice a decidere sui fatti.

2. È ora necessario affrontare la questione dell'inammissibilità della citazione, per tardività del suo deposito, rispetto al termine previsto dall'art. 67, comma 5, c.g.c., sollevata dal Bonanni, come delineato in narrativa, e proposta, a seguito degli elementi emersi nel corso dell'accertamento istruttorio disposto da questa Sezione, anche dagli altri convenuti.

Il Collegio reputa che l'eccezione sia infondata e non possa essere accolta per queste ragioni.

La prova dell'avvenuta notifica dell'invito a dedurre, come prescritto dall'art. 67 c.g.c., costituisce un elemento indefettibile per il Pubblico Ministero notificante, non solo perché dà certezza che l'operazione sia andata a buon fine nei confronti del destinatario, ma anche ai fini del computo del termine perentorio previsto a suo carico per il deposito della citazione, nonché, trattandosi di una pluralità di soggetti, per l'individuazione della data alla quale fare riferimento per la tempestività dell'azione promossa nei loro riguardi, dipendendo ciò dal *perfezionamento della notificazione per l'ultimo invitato* (art. 67, comma 6, c.g.c.).

Infatti, la definizione del processo notificatorio è tesa non solo a garantire che l'atto giunga nella conoscenza legale di colui al quale è rivolto, ma anche a realizzare i presupposti ai quali la legge riconnette determinati effetti per lo stesso richiedente, onerandolo di adempimenti, da attuare entro un certo tempo a pena di decadenza – quale il deposito della citazione nei 120 giorni dalla scadenza del periodo, non inferiore a 45 giorni, assegnato al prevenuto per le controdeduzioni, che decorre dal *perfezionamento dell'ultima notificazione dell'invito* (art. 67, comma 1, c.g.c.).

Detto termine, in ragione delle conseguenze negative per la pubblica accusa che derivano dalla sua mancata osservanza – ovvero inammissibilità della citazione - e della necessità che la scadenza sia verificabile anche da parte di tutti gli altri convenuti, a fronte della previsione di cui al menzionato art. 67 c.g.c., comma 6, c.g.c., deve essere dunque ancorato, per espressa previsione

normativa, al perfezionamento della notifica, che per tali profili non ammette equipollenti.

Non potrebbe, infatti, ritenersi che la semplice dichiarazione, da parte del soggetto, di avere ottenuto l'atto in una data dallo stesso indicata, senza allegare la relativa prova, sia soddisfattiva delle esigenze sottese alle prescrizioni richiamate; difatti, il momento, al quale collegare la scadenza perentoria a carico del Pubblico Ministero, non potrebbe essere rimesso all'individuazione a opera dello stesso futuro convenuto, nel cui interesse è stabilito.

In proposito, infatti, deve rimarcarsi che il solo documento idoneo a comprovare, dal lato del notificante e per gli effetti che la legge ne fa discendere, l'avvenuto recapito dell'atto al destinatario, è costituito dalla relata di notificazione, disciplinata dall'art. 148 c.p.c., che, sottoscritta e datata dall'Ufficiale giudiziario, deve contenere, tra gli altri elementi, espressa menzione della persona alla quale è consegnata la copia e la sua qualità, nonché il luogo dell'operazione.

Tale attestazione, apposta sia sull'esemplare notificato, che deve essere restituito al mittente, sia su quello affidato al ricevente, costituisce atto pubblico e fa piena prova, fino a querela di falso, di ciò che vi è riportato.

Sul punto, è opportuno menzionare quanto statuito dalla Corte di cassazione, che ha più volte osservato che la dimostrazione della notifica è rinvenibile soltanto nella *"relata"* dell'ufficiale giudiziario, *unico atto idoneo a fornire la certificazione della avvenuta notificazione e con essa l'attestazione della relativa data e delle modalità di esecuzione, senza possibilità per il giudice di desumere i predetti elementi da diversa fonte di prova: onde, in*

manca di tale prova, la asserita notificazione non può essere ritenuta esistente... (Cass. 10636 del 2003; negli stessi termini, Cass. n. 11853 del 2004, n. 1337 del 1998 e n. 2543 del 1990).

Fatte queste premesse, in linea generale, occorre, nel caso concreto, operare una ricognizione del susseguirsi degli accadimenti, onde verificare:

- se la Procura abbia correttamente agito nel reiterare la notifica nei confronti del Bonanni, a fronte della mancata restituzione da parte dell'Ufficiale giudiziario della copia dell'atto munita della relata;
- se, a seguito della richiesta di accesso al fascicolo del 22 maggio 2022 e, ancor più, della presentazione delle deduzioni difensive da parte del predetto interessato, in data 31 maggio 2022, potesse ritenersi provata la data di perfezionamento della notifica dell'atto, e ciò non soltanto agli scopi conoscitivi nei confronti dell'invitato, evidentemente realizzati, ma pure e soprattutto agli ulteriori effetti stabiliti dalla legge, sopra ricordati, avuto riguardo al decorso del termine per il deposito della citazione, valevole anche per coloro ai quali *contestualmente* era indirizzato il medesimo invito a dedurre.

Partendo da tale ultimo aspetto, ad avviso del Collegio, è da escludere che la dedotta irrilevanza della seconda notifica disposta nei confronti del Bonanni, che costituirebbe l'ultima nell'ambito del procedimento, possa produrre alcuna conseguenza rispetto alla posizione degli altri convenuti, in quanto l'unica notifica perfezionatasi per il detto soggetto, di cui vi è prova certa, è quella intervenuta in data 7 giugno 2022. A questo momento, con riguardo a essi, si è pertanto realizzato il presupposto per il conteggio dei termini di deposito della

citazione. Infatti, per gli ulteriori chiamati in giudizio, non potrebbe farsi valere, come chiesto, la data in cui sono state presentate da parte del Bonanni le controdeduzioni all'invito, che darebbero contezza dell'acquisita cognizione dell'atto. In disparte ogni considerazione sul valore di tale circostanza rispetto allo stesso interessato, di cui si dirà appresso, per il profilo scrutinato, concernente gli altri corresponsabili, è sufficiente rimarcare che non risulta agli atti il perfezionamento della prima notifica, mentre è documentalmente accertato che tale frangente per l'ultimo invitato coincide con quella effettuata nei confronti del Bonanni medesimo il 7 giugno 2022, alla cui stregua devono pertanto essere individuate le scadenze temporali – che appaiono rispettate – stabilite per la valida introduzione del giudizio.

Nondimeno, agli stessi esiti deve pervenirsi anche con riguardo a quest'ultimo soggetto, sebbene con motivazione parzialmente difforme, in ragione della peculiare situazione verificatasi in relazione alla mancata prova della definizione dell'iniziale procedimento notificatorio: da siffatta contingenza discendono risvolti differenti – *recte* opposti – a seconda che la questione sia osservata dal lato del notificante o dal lato del destinatario.

In proposito, vengono in risalto ai fini della valutazione di questo Collegio:

- l'inquadramento della nullità-inesistenza della prima notifica disposta verso Roberto Bonanni;

- l'equipollenza, rispetto al mancato perfezionamento dell'iter notificatorio, della conoscenza dell'atto, comunque acquisita, da parte dello stesso, al fine di vagliare se da essa possano farsi decorrere i termini perentori entro i quali l'attore avrebbe dovuto dare seguito al deposito della citazione;

- l'eventuale individuazione di detto *dies a quo* attraverso fonti di prova diverse dalla relata di notifica che, come sopra rilevato, costituisce atto pubblico, avente valore fidefacente, con riguardo alla indicazione degli elementi di tempo e di luogo, nonché relativi alla persona alla quale è stato consegnato l'atto medesimo;

- la valutazione della correttezza dell'operato del Pubblico Ministero di ripetere la notifica, a fronte della mancata restituzione, da parte dell'Ufficiale giudiziario, della copia dell'atto da recapitare, in quanto, come emerso in sede di risposta all'ordinanza istruttoria, emessa da questa Sezione, non è mai stato completato il procedimento di notificazione (allo specifico invito non è stato infatti attribuito un autonomo cronologico e tantomeno è stata compilata la relata per l'esemplare da rispedire al richiedente).

Il primo e l'ultimo degli aspetti considerati, in ragione della loro stretta correlazione logica, devono essere affrontati congiuntamente, in quanto dalla qualificazione in termini di invalidità-inesistenza della iniziale notifica, ai fini processuali, discendono la legittimità della scelta della Procura di procedere a una sua rinnovazione nei confronti del Bonanni e, conseguentemente, la validità del computo, rispetto a tale incombenza, dei termini per l'avvio del giudizio.

Pur condividendo l'assunto prospettato a propria difesa dal convenuto, secondo il quale il Pubblico ministero non può emettere un nuovo invito a dedurre per gli stessi fatti per i quali è stato notificato un precedente atto, non seguito dal deposito della citazione, ad avviso del Collegio simile argomentazione non appare confacente rispetto alla situazione prodottasi in

concreto; infatti, nella vicenda analizzata, il secondo tentativo di notifica è stato determinato dalla circostanza, ormai acclarata, che alla Procura non è stato mai ritrasmesso l'originario provvedimento munito della relata, comprovante la consegna della corrispondente copia al destinatario.

Da ricerche effettuate informalmente presso l'Ufficiale giudiziario era emerso, secondo quanto riferito dal Requirente, che l'invito a dedurre non risultava pervenuto. Tale dato di fatto non è stato totalmente smentito dalle notizie fornite dal predetto ufficio in risposta all'ordinanza istruttoria di questa Sezione, essendo stato chiarito che il solo atto notificato è quello contrassegnato dal numero 1065 del registro cronologico.

Conseguentemente, la Procura in occasione dell'odierna udienza ha ribadito che a seguito dell'invio all'UNEP di Rieti di tre distinti inviti a dedurre (V2018/00356, V2018/00762 e I00188/2020), contenuti in un unico plico, il solo atto rientrato con la prova dell'avvenuta notifica, recante il cronologico 1065, è quello contrassegnato dal n. V2018/00356 (oggetto di separato giudizio), che risultava regolarmente notificato in data 16.04.2022. Siffatto esito non era riscontrabile per quanto concerne gli ulteriori due inviti, tra cui quello in esame, per i quali è risultata carente ogni formalità di cui all'art. 148 c.p.c. Ciò ha determinato la necessità di reiterare la notifica, che si è perfezionata il 7 giugno 2022, che pertanto costituisce la data di riferimento per il calcolo dei termini per il deposito della citazione.

Va da sé, per quanto sopra ricordato, che in assenza del solo documento idoneo a comprovare l'avvenuta notificazione dell'atto, ai sensi del medesimo art. 148 c.p.c., non surrogabile secondo i richiamati insegnamenti della Corte

di Cassazione, l'originario procedimento di notifica appare irrimediabilmente viziato da giuridica inesistenza e non da mera irregolarità (Comm. Trib. Reg. Milano n. 61 del 28.05.2010).

Ciò comporta che debba reputarsi legittimo l'operato della Procura, che ha disposto la riattivazione delle operazioni di notifica affinché fossero realizzati tutti i presupposti per il regolare incardinamento del processo, nei confronti sia dell'interessato, sia degli altri destinatari dello stesso invito a dedurre, per quanto già rilevato.

D'altro canto, ad avviso del Collegio, come sopra evidenziato, non potrebbe attribuirsi alla dichiarazione, da parte del prevenuto, di avere ricevuto l'atto in una determinata data, in sede di deposito delle controdeduzioni, senza tuttavia produrre il relativo documento, un valore dimostrativo alla stregua della stessa *relata*, né un effetto sanante rispetto alla sua materiale inesistenza; la asserita conoscenza dell'atto, pur consentendo al destinatario di esercitare le proprie facoltà difensive nell'ambito della fase pre-processuale, compreso l'accesso al fascicolo, non potrebbe acquisire la forza probatoria piena che è propria dell'attestazione di notificazione da parte di un pubblico ufficiale, laddove da ciò dipendano effetti decadenziali connessi all'inosservanza di termini perentori, che esulano dalla disponibilità del soggetto nel cui interesse sono stabiliti, andando per altro a influire anche sulla posizione degli altri convenuti.

In proposito, nel rilevare che l'unica *relata* formata dall'Ufficiale giudiziario è quella apposta sulla copia dell'atto consegnata al Bonanni, deve comunque osservarsi che tale documento è stato esibito per la prima volta, in estratto, in occasione della costituzione in giudizio. Orbene, se da un lato ciò

dimostra che lo stesso è stato ricevuto dal convenuto durante la prima fase notificatoria, occorre pur sempre ribadire quanto già precisato, ossia che il solo adempimento idoneo a provare sia la relativa consegna, sia, per quanto particolarmente rileva ai presenti fini, la data in cui è stata effettuata, sia l'identità della persona, è costituito dall'attestazione dell'Ufficiale giudiziario medesimo.

Nella specie l'assenza della restituzione alla Procura della copia munita di tale certificazione, in quanto materialmente non redatta, rende evidente che il Requirente non poteva disporre della prova legale che la notifica fosse stata regolarmente eseguita, circostanza che non avrebbe potuto essere desunta dalla notizia risultante dalle attività di difesa esercitate dall'interessato.

Per tutte queste ragioni, deve giudicarsi corretto l'operato del Pubblico Ministero che, nella situazione come sopra illustrata, ha proceduto a una nuova notifica, la quale deve ritenersi legittimamente eseguita, con conseguente tempestività del deposito della domanda giudiziale.

3. Quanto alla questione della nullità della citazione, per genericità ed indeterminatezza dell'addebito di responsabilità per *culpa in vigilando* formulato nei confronti della Zernike, occorre ribadire quanto già affermato da questa Sezione nel precedente sopra richiamato, ai fini del rigetto dell'eccezione.

È stato, infatti, condivisibilmente riconosciuto che la dedotta nullità, con riferimento all'atto introduttivo del giudizio, come univocamente sancito dalla Corte di cassazione (SS.UU. Civili, nr. 8077 del 2012), *si produce, a norma dell'articolo 164, comma 4, c.p.c., solo quando il "petitum" sia stato del tutto*

omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti la ragione della domanda; nello scrutinare la conformità dell'atto al modello legale, l'identificazione dell'oggetto della domanda deve peraltro essere operata avendo riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati, configurandosi la nullità solo quando, all'esito del predetto scrutinio, l'oggetto risulti assolutamente incerto. La ragione ispiratrice della citata norma che impone all'attore di specificare sin dall'atto introduttivo, a pena di nullità, l'oggetto della sua domanda, ha precisato la Suprema Corte, risiede nell'esigenza di portare immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese. I medesimi principi si rinvencono specularmente anche nell'articolo 86, comma 6, del Codice di giustizia contabile, a mente del quale la citazione è nulla, tra l'altro, se manca l'esposizione dei fatti di cui al comma 2, lettera e) (Sez. giurisd. Sardegna n. 85 del 2023).

Sulla base di tali presupposti, l'obiettata invalidità non può avere l'adesione di questo Collegio, attesa l'agevole identificazione dell'oggetto della pretesa avanzata dalla Procura erariale, essendo stati esposti in modo chiaro e completo i fatti, la qualità in cui sono stati compiuti dai convenuti e gli elementi di diritto, con le relative conclusioni, anche con riguardo alla posizione della società di gestione del Fondo: è stato, infatti, ascritto alla stessa di non avere esercitato adeguati controlli sulle risultanze istruttorie del Fund Manager ai fini della concessione dell'aiuto economico, contrassegnate da irregolarità tante e tali da dover essere colte dal management board ovvero da chi è chiamato a svolgere

professionalmente l'attività di verifica sullo stato di salute delle società che intendono accedere a finanziamenti pubblici.

La compiuta rappresentazione delle circostanze e delle ipotesi di responsabilità rilevanti sul piano dell'omessa vigilanza, rispetto ad attività doverose intestate all'organismo, ai sensi del Regolamento annesso alla Convenzione RAS, in cui sono state individuate le figure competenti alla valutazione delle proposte formulate dalle imprese (*business plan*), per la verifica della loro ammissibilità, e definito il procedimento di investimento e di disinvestimento del Fondo, l'azione intentata presenta tutte le essenziali caratteristiche di completezza e di specificità, con la conseguenza che la relativa citazione deve ritenersi esente dalla nullità dedotta.

Per quanto rilevato, pertanto, le considerazioni espresse in tesi difensiva, circa la mancata puntualizzazione dei parametri violati dalla Zernike, non trovano corrispondenza nella esauriente formulazione della domanda, attenendo la delibazione delle questioni prospettate, al più, al merito della vicenda, in seguito affrontate.

4. Tutti i convenuti hanno proposto l'eccezione di prescrizione, rilevando il decorso del termine quinquennale dai fatti di danno ai fini dell'utile esercizio della pretesa, poiché, nella fattispecie, non potrebbe ravvisarsi alcuna forma di intenzionale alterazione della realtà, essendo mancata, secondo le comuni prospettazioni, la concertata simulazione dei requisiti necessari per l'ammissione al finanziamento, con specifico riferimento al fatturato dell'azienda e al suo stato di "impresa non in difficoltà" secondo la nozione comunitaria, dovendo tenersi conto dei diffusi obblighi di verifica comunque

ricadenti sulla stessa amministrazione regionale erogante.

Anche per questo aspetto la Sezione si è già pronunciata, respingendo le argomentazioni addotte dai soggetti convenuti nell'analogo giudizio sopra menzionato, in parte coincidenti con gli attuali, e riguardanti gli stessi profili di censura oggi sottoposti all'attenzione del Collegio.

Sul punto deve premettersi che l'art. 1, comma 2, della l. 20 del 1994 dispone che il diritto al risarcimento si prescrive in cinque anni, decorrenti dalla verifica del pregiudizio erariale o, in costanza di occultamento doloso, dalla data della sua scoperta.

La chiarezza della norma non consente di indugiare sotto il profilo interpretativo, se non per quanto concerne l'individuazione del tempo di consumazione dell'evento lesivo – in coincidenza con la diminuzione patrimoniale -, nonché delle cause impeditive della sua conoscibilità, su un piano oggettivo, da parte del danneggiato, alla quale è per regola ancorato l'*exordium praescriptionis*.

Nell'episodio in esame, viene in rilievo la manifestata esigenza ermeneutica, dovendosi vagliare se, secondo quanto indicato dalla Procura procedente, vi siano i presupposti di una volontà di celare i fatti dannosi, riconducibile ai convenuti, che ne abbia obiettivamente ostacolato la cognizione, e se questa possa dirsi raggiunta ai presenti fini, per quanto opposto a propria difesa dagli interessati, che escludono ogni forma di modificazione delle circostanze oggettive.

Su tale specifico versante, per inquadrare correttamente la vicenda, occorre premettere che la stessa è caratterizzata da una condotta attiva, quanto alla

dichiarazione da parte del beneficiario sulla sussistenza di tutte le condizioni di ammissibilità al contributo. È indiscusso che i dati contabili e di fatturato presi in considerazione per l'accesso al Fondo non fossero corrispondenti alla situazione contingente, e ciò affinché non emergessero gli effettivi elementi critici dell'azienda che si andavano registrando sotto il profilo economico-finanziario. Tali fattori, opportunamente valorizzati al fine di indurre in errore la Regione Sardegna, alla quale competeva la liquidazione delle risorse, sulla base dell'istruttoria – nel caso fuorviante - compiuta dalla società di gestione, sono stati rilevati in modo compiuto e attendibile solo all'esito delle indagini esperite dalla Guardia di Finanza su delega della Procura della Repubblica.

È evidente che il percettore sia venuto meno all'obbligo di corretta informazione sul medesimo gravante per essere ammesso al finanziamento, con il fattivo apporto di Roberto Bonanni, in qualità di Consigliere delegato della Zernike, che ha deliberatamente rappresentato un contesto di solidità e di sviluppo dell'azienda insussistente. È altrettanto chiaro che ciò abbia determinato l'esito favorevole del procedimento, ma anche inciso sulla conoscibilità della situazione effettiva, non rilevabile *ictu oculi* dall'Ente pagatore, non trattandosi di un mero riscontro di dati riportati negli atti, atteso altresì che spettava all'organismo istruttore la loro validazione.

Tanto precisato, in ordine a quanto obiettato nelle tesi difensive, sulla necessità che sia provato un comportamento diretto a nascondere l'illecito, che nel caso esaminato difetterebbe, è sufficiente ribadire, in sintonia con la giurisprudenza contabile, che *...il "doloso occultamento" deve considerarsi situazione rilevante non tanto soggettivamente (in relazione ad una condotta*

occultatrice posta in essere dal debitore), ma obiettivamente ... a cagione dell'impossibilità per l'amministrazione – sotto il profilo dell'assenza di un obbligo di attivare ex ante le specifiche misure di verifica - di conoscere il fatto causativo di danno e, quindi, di azionarlo ex art. 2935 c.c. (Sez. II App. sentenza n. 371 del 2022).

Senza contare che il richiamato art. 1, comma 2, della l. n. 20 del 1994 non opera alcun riferimento a una condotta attiva di dissimulazione posta in essere dal debitore, discostandosi dalla omologa disciplina civilistica di cui all'art. 2941, n. 8, il quale prevede che *“La prescrizione rimane sospesa...tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia scoperto”* (ibidem, Sez. II App. sentenza n. 371 del 2022, cit.).

In definitiva, il *dies a quo*, ai fini del decorso della prescrizione, deve essere ancorato al rapporto conclusivo delle indagini della Guardia di Finanza, inviato alla Procura regionale il 16.10.2019 - dopo avere ottenuto dal Pubblico Ministero penale il prescritto “nulla osta” per l'invio degli atti di cui al fascicolo penale - attraverso il quale è stata fornita una ricostruzione qualificata delle illegalità riscontrate, con il disvelamento delle circostanze ostative al conseguimento del contributo; quindi, l'azione è senz'altro tempestiva, essendo la notifica dell'invito a dedurre intervenuta entro il quinquennio, come riportato in narrativa.

Il Collegio reputa che solo a tale momento possano dirsi realizzate le condizioni per la decorrenza del termine in parola, non potendo tale evenienza essere riferita ad avvenimenti non idonei a determinare la cognizione

dell'illecito nella forma essenziale di una concreta e specifica notizia di danno, né in capo alla Procura regionale, né da parte degli uffici della Regione Sardegna, intestatari dell'obbligo di denuncia.

Come già osservato da questa Sezione, le date diversificate invocate dagli interessati ai fini dell'esordio della prescrizione, coincidenti con la Relazione attinente al secondo semestre 2012, del 28.02.2013, con la quale la Zernike aveva provveduto ad informare l'Ente territoriale sulla messa in liquidazione della società destinataria del contributo, in funzione degli oneri di rendicontazione stabiliti per la gestione del Fondo, ovvero con la pubblicazione della sentenza di fallimento il 17.04.2014, o, infine, con la data del sequestro della documentazione concernente lo strumento finanziario da parte dei militari della Guardia di Finanza, il 02.03.2016, non possono essere ritenute determinanti al predetto fine, *poiché identificano altrettanti antecedenti storici parcellizzati del tutto indifferenti ed inconferenti...*, atteso che, in parte, non riguardavano rapporti diretti tra la Regione e i diversi soggetti coinvolti e, in parte, assumevano un significato assolutamente neutro, senza assurgere al rango di elementi univoci di giudizio, tenendo altresì conto che la condotta illecita contestata al Podda, al momento del sequestro, non poteva dirsi ancora scoperta (l'ordine di esibizione della Procura della Repubblica di Cagliari, da cui è derivato il sequestro, fa infatti generico riferimento al carteggio intercorso tra la Regione, la Zernike e le *varie società partecipate da quest'ultima per mezzo del Fondo d'investimento...*)(Sezione giurisd. Sardegna n. 85 del 2023 cit.).

Per quanto concerne, inoltre, le note trasmesse dall'Amministrazione

regionale al soggetto gestore il 09.04.2013 e il 09.05.2014, richiamate dalla medesima Zernike, l'Ente non era in grado di cogliere gli aspetti distorsivi della vicenda, dal momento che il danno, nella sua configurazione di illegalità, in quanto frutto di un comportamento ingannevole, era stato dolosamente taciuto e, quindi, non era oggettivamente conoscibile in concreto. D'altra parte, lo stesso contenuto delle missive, nelle quali si rileva la necessità di avviare il recupero del credito nei confronti della Kilo, per violazione dei patti parasociali, dimostra come l'Ufficio regionale non avesse minimamente colto lo schema delittuoso ideato per accedere al finanziamento, intendendo unicamente cautelarsi rispetto agli obblighi negoziali incombenti sull'impresa, nell'ipotesi, ancora da verificare, di una eventuale e possibile non integrale osservanza delle prescrizioni.

In replica alla prima delle citate note, la stessa Zernike, con lettera a firma del Consigliere delegato Francesca Natali, faceva presente di avere attivato le pratiche legali per la contestazione al socio Podda della violazione degli articoli 2.3 e 8.2 dei Patti parasociali, aventi ad oggetto rispettivamente, il divieto di liquidazione volontaria e il dovere di mantenere un capitale adeguato allo svolgimento dell'attività della società partecipata, precisando, comunque, che, prima della delibera di messa in stato di liquidazione, non ricorreva nessuna delle ipotesi di recesso contemplate sia dal codice civile che dallo statuto. Si trattava all'evidenza di un fatto sopraggiunto che nulla aveva a che vedere con le indebite operazioni poste in essere ai fini della concessione dell'aiuto, la cui illiceità, nei termini successivamente appurati, non potevano di certo essere percepite.

Analoghe considerazioni possono essere svolte con riferimento alla lettera del 20.04.2016, concernente la comunicazione dell'Ente pubblico con cui veniva formalmente rappresentato che sarebbero state escluse dal calcolo dei compensi le commissioni relative alle società in fallimento, senza tuttavia riferimento specifico alla Kilo; tantomeno si riscontra negli scritti difensivi della RAS, anche questi evocati dalla Zernike (all. 17 alla memoria di costituzione), nei quali non si evidenzia alcun dato specifico relativamente alla predetta beneficiaria, in disparte la pur rilevante circostanza che essi risalgono al 2019 e, quindi, non risultano utili a suffragare la tesi prospettata, dimostrando, al limite, una conoscenza riferita a tale data, con la conseguenza che la notifica dell'invito a dedurre - nel 2022 - sarebbe pienamente tempestiva rispetto al quinquennio decorrente dalla stessa.

In definitiva, deve convenirsi con quanto evidenziato dal Pubblico Ministero nell'atto introduttivo, secondo cui sino al rapporto informativo della Guardia di Finanza ciò che appariva era certamente l'inadempimento da parte di Podda *dei patti parasociali sottoscritti con la società **ZERNIKE** per fatti sopravvenuti ma non anche elementi precisi per ritenere che fosse stata posta in essere un'attività fraudolenta volta a celare lo stato di difficoltà preesistente in cui versava fin dal momento della presentazione della domanda di accesso al Fondo la società **KILO S.r.l.***

Ciò chiarito, deve aggiungersi che il delineato regime di prescrizione non subisce mutamenti a causa della eterogenea posizione dei convenuti: infatti, il termine per esercitare l'azione contro i responsabili a titolo principale (ai quali è addebitato di avere agito con dolo e celando il proprio operato) e contro chi

(con colpa grave) non ha posto in essere adeguati controlli, a titolo sussidiario, non può che avere la stessa disciplina - essendo quest'ultima forma di responsabilità interdipendente da quella principale.

Pertanto, risulta del tutto influente che l'occultamento non sia stato posto in essere dal soggetto che aveva l'obbligo di "sorveglianza", perché il fenomeno è destinato a rilevare oggettivamente, impedendo il decorso della prescrizione fino alla scoperta dell'evento lesivo (*ex multis* Sez. III App. n. 98 del 2002).

Tutte le ragioni espresse conducono al rigetto dell'eccezione di prescrizione, sui distinti ed eterogenei aspetti sollevati dalle parti.

5. Nel merito, il Collegio reputa che la pretesa azionata dall'Ufficio requirente sia fondata e sia suscettibile di accoglimento, emergendo chiaramente, dalla disamina degli atti, la responsabilità dei convenuti che, a diverso titolo, hanno concorso al prodursi della perdita a carico delle risorse erariali, che sono state illegittimamente distolte dalle finalità di sviluppo economico cui dovevano essere per legge devolute.

Invero, scopo del Fondo *Ingenium* era quello di acquisire quote di minoranza di partecipazione al capitale sociale di piccole e medie imprese, per incentivare, per quanto qui d'interesse, l'avvio di iniziative innovative, per accrescerne la capacità produttiva, favorire l'ampliamento di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo (*expansion financing*).

Secondo quanto stabilito nel Regolamento allegato alla Convenzione siglata tra la Regione e la Zernike, aggiudicataria della gara pubblica per la gestione delle somme, le disponibilità non avrebbero potuto essere destinate a

investimenti presso operatori in difficoltà – ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato – né essere impiegate in iniziative di mero rifinanziamento o di riscadenzamento del passivo aziendale.

Al fine di scrutinare la posizione della Kilo, alla stregua dei delineati punti caratterizzanti la misura di sostegno economico, viene anzitutto in considerazione la verifica sul possesso, in astratto, in capo alla società, dei requisiti per concorrere all'assegnazione dello stanziamento, come sostenuto dalla difesa dello stesso titolare, ovvero, all'opposto, sull'adozione, da parte dei vari soggetti coinvolti – vuoi in veste di beneficiario, come Alberto Podda, vuoi in forza del ruolo di verificatore, come Roberto Bonanni e la Zernike - di condotte illecitamente volte a simulare la sussistenza delle condizioni di accesso prescritte dalla normativa di settore, per ottenere così una provvista di liquidità e risollevare le sorti della compagine in crisi.

Nelle Direttive di attuazione del Programma di incentivi approvate con deliberazione della G.R. n 51/28 del 24.09.2008 della RAS è stato precisato che per *ventur capital* si intende il finanziamento a favore di *seed capital* e *start-up capital*, nonché per interventi di *expansion capital* (tra cui rientra, come sopra specificato, la fattispecie in commento), *concesso per la crescita e l'espansione di una società che può o meno andare in pari o produrre utile, allo scopo di aumentare la capacità produttiva, favorire lo sviluppo di un mercato o di un prodotto o fornire capitale circolante aggiuntivo*.

Tra le clausole di accesso, che vengono in rilievo per l'ipotesi in esame, era previsto che fosse dimostrato il carattere innovativo della richiedente attraverso il riscontro di almeno uno dei requisiti descritti dall'art. 4 delle Direttive citate,

ovvero l'identificazione di una *business* idea evolutiva, la titolarità documentata di una nuova tecnologia di prodotto, processo o servizio o, ancora, il possesso di competenze del nucleo imprenditoriale.

Era altresì stabilito che la partecipazione al capitale fosse commisurata alle effettive esigenze di incremento sulla base di **uno specifico piano aziendale** che fornisse **informazioni dettagliate** sui prodotti, sull'andamento delle vendite e dei profitti in modo da **stabilire preventivamente la redditività dell'investimento**. Nella valutazione dell'ammissibilità alla partecipazione del Fondo avrebbero dovuto essere **privilegiate** situazioni con un **valido progetto di sviluppo** e con **prospettive di crescita sia dimensionale, che reddituale**, guidate da un buon management, formato da persone con consolidata esperienza e con conoscenza del settore.

Alla stregua di tali parametri, sono state intestate al soggetto gestore le procedure per la selezione delle aziende, previa pubblicazione sul sito internet della Regione Autonoma della Sardegna di un avviso contenente la data e le modalità per la presentazione delle domande, da proporre prima dell'avvio del programma, con indicazione dei mezzi finanziari disponibili. Al medesimo organismo è stato affidato l'espletamento di un'accurata analisi istruttoria delle richieste – da compendiarsi in apposita relazione scritta – sulla validità e sulla innovatività delle stesse, sul contesto societario, sull'affidabilità e sulla rispondenza patrimoniale dei componenti la compagine sociale e sugli effetti della partecipazione del Fondo sulla condizione economico-finanziaria e patrimoniale, con comunicazione dell'esito all'Assessorato dell'industria.

Le regole tracciate, da cui si evince tra l'altro la connotazione pubblicistica

dell'*iter* volto alla concessione dei finanziamenti regionali, sono state del tutto ignorate nel procedimento riguardante la Kilo, sia da parte dell'Amministratore unico, Alberto Podda, sia da parte del Fund Manager, Roberto Bonanni, e sia, infine, da parte del Management Board, costituito dai componenti del C.d.A. della Zernike: per ognuno di tali agenti sono state puntualmente descritte dagli Organi investigativi e dal Pubblico Ministero i comportamenti posti in essere in patente violazione della predetta normativa, che hanno portato all'indebita attribuzione di risorse, con sviamento dalla loro destinazione e causazione di un rilevante pregiudizio per l'erario.

Per quanto concerne, il ruolo assunto nella vicenda da Alberto Podda, gli effetti della cui condotta illecita si riflettono direttamente sul soggetto beneficiario, di cui era amministratore e socio unico, questa Sezione reputa che gli addebiti mossi nei suoi confronti, essenzialmente riassumibili nell'aver rappresentato, in occasione della domanda, una situazione economica-finanziaria della società non aderente alla realtà riscontrata, al solo scopo di accedere alle liquidità, per fronteggiare lo stato di esposizione debitoria in cui versava, trovino univoca e concordante dimostrazione nelle fonti di prova acquisite nel corso del procedimento penale incardinato presso il Tribunale di Cagliari, nr. 10223/2015 R.G.N.R., con particolare riferimento alle risultanze delle indagini svolte dalla Guardia di Finanza e compendiate nella informativa di reato prodotta, da cui emergono plurimi e indubbi profili di colpevolezza.

Concorrono altresì a comprovare quanto esposto tutti gli atti e i documenti comunque confluiti nel fascicolo di causa. In particolare, la dettagliata analisi economica e patrimoniale effettuata dal Curatore Fallimentare, dott. Luigi

Fadda, ai sensi dell'art. 33 L.F., corredata degli allegati vagliati, conforta e avvalorare le prospettazioni accusatorie, pervenendo, anche ai fini della procedura concorsuale, alla conclusione che a fronte della ...*situazione patrimoniale e finanziaria della Kilo alla data dell'operazione, nonché (del)le vicissitudini societarie immediatamente successive...* l'iniziativa appare *inspiegabile. Nel giro di pochi mesi l'investimento è stato completamente "bruciato" dalle perdite di gestione: la Kilo, infatti, chiude l'esercizio 2010 con una perdita di euro 237.800, l'esercizio 2011 con una perdita di 1.275.123 e l'esercizio 2012 con un'ulteriore perdita di euro 1.917.795, dopo essere stata messa in liquidazione in data 13/10/2012.*

Per quanto attiene all'attività posta in essere dall'organo amministrativo della società richiedente, nell'elaborato redatto in sede fallimentare, è stato osservato, con riguardo alla domanda (cd *Registration Form*), che la stessa non conteneva alcuna indicazione sulle fonti di copertura del co-finanziamento del progetto, incombente sul medesimo soggetto attuatore, il quale, come sottolineato anche nel rapporto stilato dalla Polizia giudiziaria, che ha ricostruito le movimentazioni bancarie, si è di fatto procurato parte delle risorse prelevandole dalla stessa Kilo, dopo che questa le aveva ottenute dalla Zernike.

Inoltre, nell'istanza volta a conseguire le somme, è stato escluso che si trattasse di un'impresa in difficoltà secondo gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione ivi richiamati (pubblicati sulla G.U. C 288 del 09.10.99), nonostante presentasse i sintomi tipici delineati nella predetta normativa, ovvero un livello crescente di perdite, una diminuzione del fatturato, una riduzione del flusso di cassa e un aumento

dell'indebitamento, come risulta dalla Relazione ex art. 33 L. fallimentare citata.

In ordine al *business plan* (Relazione attività aziendale), annesso alla domanda, è stato rilevato come in tale atto, totalmente inadeguato alle finalità previste, da un lato, mancassero la descrizione del progetto imprenditoriale, il piano degli investimenti, le analisi di mercato, dall'altro, le proiezioni apparissero fini a sé stesse e prive di qualsiasi riscontro logico quantitativo. Per di più, tanto non poteva evincersi neppure dal verbale di assemblea straordinaria del 20.12.2010, avente a oggetto l'operazione in parola, nella quale l'Amministratore della Kilo – ovvero Alberto Podda – si era limitato a riferire di un interesse manifestato dall'investitore di supportare la ristrutturazione patrimoniale.

Dalle dettagliate verifiche svolte, pertanto, è risultato in maniera incontrovertibile che il convenuto abbia operato sin dall'inizio con il chiaro intento di accedere allo strumento di sostegno e di ottenere ingenti fondi pubblici, pur in assenza delle necessarie condizioni per il buon esito dell'iniziativa imprenditoriale.

Secondo quanto osservato dallo stesso Curatore fallimentare, sulla base delle ricognizioni contabili effettuate, la situazione patrimoniale e finanziaria, nel 2010, era compromessa e caratterizzata da un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, come si poteva dedurre dall'analisi dei margini, in particolare del *margin di struttura* – con crescente dipendenza della società dal capitale di terzi -, nonché dagli *indici di solidità* – il cui andamento aveva registrato un peggioramento negli esercizi 2008/2010 -

e di liquidità. Per quest'ultimo parametro, idoneo a misurare la capacità dell'azienda di provvedere ai debiti correnti con attività prontamente liquidabili, è stato rilevato come lo stesso esprimesse, nel periodo dal 2008 al 2010, valori significativi di una costante difficoltà a fronteggiare le scadenze debitorie a breve termine.

Ad avviso del Collegio, anche solo tali aspetti sarebbero pienamente sufficienti a dare compiuta dimostrazione della circostanza che, al fine di ottenere le pubbliche contribuzioni, l'interessato abbia fornito una raffigurazione inattendibile del contesto economico – anche dichiarando nell'istanza l'inesistenza dello stato di difficoltà - allo scopo di non far emergere la reale condizione di crisi in cui la compagine si trovava.

Ciò ha determinato il conseguimento di provvidenze che altrimenti sarebbero state precluse nei confronti di un'impresa in sofferenza finanziaria e patrimoniale, che sono state per altro utilizzate per finalità del tutto incompatibili rispetto a quelle cui erano vincolate, sulla base del programma di agevolazione, così frustrando gli obiettivi perseguiti dalla legge.

Tale atteggiamento risulta ancor più evidente se si considera che la beneficiaria ha impiegato gran parte delle disponibilità acquisite dal Fondo e confluite nel c/c n. 23796 acceso presso il Banco di Sardegna, intestato alla Kilo, per euro 179.237,60 (compresi nell'importo di euro 211.000,00 versato), per il co-finanziamento dell'investimento autorizzato, previo il loro trasferimento sul c/c n. 70040740 di titolarità di Alberto Podda, e per euro 880.000,00, per ripianare debiti verso le banche, così come descritto nel dettaglio dalla Guardia di Finanza nella C.N.R. prot. n. 129136 del 02.08.2019.

È, infatti, risultato che attraverso plurimi giroconti effettuati in favore di diversi conti intestati alla società, che presentavano saldi negativi (c/c n. 3678702 presso Unicredit, per complessivi 590.000,00 euro, c/c n. 47054 presso M.P.S., per 120.00,00 euro, c/c n. 3402 presso B.N.L. per 110.000,00 euro, c/c n. 2842 presso Banca di Credito Sardo, per 60.000,00 euro) le somme incassate dalla Zernike sono state distolte dalla loro destinazione e sviate completamente dal vincolo di scopo al quale erano sottoposte.

Pacifico il collegamento causale tra gli eventi, anche il requisito soggettivo del dolo in capo al predetto Podda si presenta palese, tenendo conto del comportamento complessivo dal medesimo tenuto, come emergente dalla sola ricostruzione cronologica dei diversi momenti che hanno contrassegnato la vicenda, in quanto volto, in modo consapevole e intenzionale, dapprima, a far sì che apparissero come sussistenti le condizioni per il conseguimento delle liquidità economiche e, successivamente, a deviarle dal loro corretto impiego.

Con riguardo all'obiezione mossa dal convenuto, in ordine alla carenza di presupposti per qualificare la società come "impresa in difficoltà", secondo le definizioni del Regolamento CE n. 800/2008, la stessa non può essere accolta per le ragioni di seguito espresse.

La disciplina europea citata, avente a oggetto l'individuazione di *alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato*, cui fa riferimento l'art 6 della Convenzione RAS, per escludere che dette misure possano essere destinate alle imprese in difficoltà come descritte all'art. 2 del medesimo Regolamento, va tenuta distinta da quella relativa agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per

il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (citati nella *Registration Form*), per le quali l'art. 10, comma 7, del Regolamento annesso alla convenzione, pone il divieto di investimento tramite le risorse del Fondo.

In tale distinta normativa, al tempo vigente (C244 del 2004, pressoché sovrapponibile, per questo aspetto, alla precedente del 1999 richiamata nella *Registration Form*), si fa espresso riferimento alle società a responsabilità limitata che abbiano registrato determinate perdite (paragrafo 10 del punto 2.1), oltre a quelle con soci responsabili illimitatamente (per le quali la perdita riguarda i medesimi), per precludere l'accesso al Fondo stesso; in essa è inoltre previsto che, laddove non ricorrano le suddette condizioni, comunque, un'impresa possa essere considerata in difficoltà se presenta i sintomi caratteristici, espressamente indicati, di una situazione critica, quale quella riscontrata dal Curatore Fallimentare, di cui si è ampiamente detto.

Per completezza, rispetto all'affermazione difensiva circa la configurazione della Kilo quale compagine a responsabilità limitata *tout court* (per escludere che fosse riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 2 lett. a e b del Regolamento 800/2008) occorre altresì osservare, da un lato, che detta normativa era stata rettificata con documento pubblicato sulla GU L 009 del 14.01.2010 [in cui era stato specificato che il riferimento di cui all'art. 2 lett. a) doveva intendersi a “una società a responsabilità limitata” anziché a “una società a responsabilità illimitata”] e, dall'altro, che la stessa Kilo, dal 21.04.2006, era stata trasformata in una società unipersonale, sebbene la modifica fosse stata trascritta il 20.07.2011, con tutto ciò che ne consegue nei termini di cui all'art. 2462 c.c. che, al comma 2, ha stabilito che *in caso di insolvenza ... per le obbligazioni*

sociali sorte nel periodo in cui l'intera partecipazione è appartenuta ad una sola persona, questa risponde illimitatamente ... fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2470 c.c.

In più, deve tenersi anche conto che le problematiche rilevate sono state arginate proprio grazie alla cospicua immissione di liquidità da parte della Zernike, prontamente indirizzate dal Podda a ripianare le passività bancarie registrate sui conti, di cui si è riferito, nei quali sono state riversate nella quasi totalità. Ciò ha consentito di procrastinare l'emersione dello stato di grave tensione finanziaria, già sussistente.

In sostanza, non può non assumere particolare valenza quanto sostenuto dall'Ufficio requirente, secondo il quale, a fronte dell'agevole rilevabilità dello stato di difficoltà in cui si trovava la KILO, appare del tutto *verosimile che la domanda di accesso al Fondo sia stata presentata da PODDA, d'intesa con BONANNI, a ridosso della fine dell'esercizio 2010, ovvero poco prima del deposito del bilancio di esercizio 2010 avvenuto nei primi mesi del 2011, proprio per evitare che venendo ad essere acclarata la perdita di Euro 237.800,00 fosse impedito l'accesso ai finanziamenti in contestazione.*

Quanto delineato è idoneo a ritenere superate le questioni opposte dal convenuto a propria difesa, essendo stato dimostrato che gli elementi che insidiavano il buon esito dell'investimento erano molteplici e gravi e solo in virtù della loro omessa rilevazione, da parte del Podda e, come si vedrà, del Bonanni, è stato possibile fruire di un beneficio che altrimenti non poteva che essere negato.

Per ciò che attiene alla Zernike, secondo l'Organigramma del Fondo, in base

all'art. 20 del Regolamento annesso alla Convenzione RAS, sopra richiamata, i soggetti deputati alla valutazione delle iniziative ammissibili erano il Management operativo (composto dal Fund manager e dal Market evaluation team), competente a elaborare la proposta al termine dell'istruttoria, e il Management Board, cui spettava la deliberazione in merito.

Le condotte assunte dai predetti organi, pertanto, devono essere vagliate da questo Collegio, onde accertare se e in quale misura abbiano contribuito, a fronte delle imputazioni mosse dalla Procura erariale, al verificarsi dei fatti dannosi per cui è causa.

La figura del Fund Manager, che costituiva la prima e fondamentale linea di verifica delle richieste di intervento finanziario, era ricoperta, come riportato in narrativa, da Roberto Bonanni.

Quanto sinora esposto rende chiaro che l'istruttoria effettuata dal medesimo, per conto della Zernike, di cui era Consigliere delegato, sia stata orientata a non far trasparire i dati reali di una impresa in acclarata sofferenza, da un lato, valorizzando gli elementi che deponevano per l'accesso alla misura e, dall'altro, trascurando od omettendo accertamenti che avrebbero inevitabilmente condotto al diniego. E anzi, la erogazione di alcune quote delle risorse ha preceduto la stessa istanza, compilata in un momento successivo anche al contratto di investimento risalente al 6.12.2010, mentre lo stesso documento di valutazione finale (*Investment Memorandum*), sottoscritto dal medesimo Bonanni, in cui si dà atto della presentazione della domanda al 30.12.2010, reca imprecisioni sostanziali ai fini del corretto esame dell'iniziativa, giacché con riferimento all'ultimo biennio (2008-2009) viene

indicato che il fatturato non è in diminuzione, contrariamente alla evidente flessione registrata nella contabilità, e che l'impresa non è da considerarsi in difficoltà, in quanto avente meno di 36 mesi di vita, fattori questi che, inquadrati nella complessiva lettura della vicenda, non possono essere relegati al rango di mero refuso, come sostenuto da alcune difese (in particolare del Podda).

Altrettanto è a dirsi per la mancata rilevazione dell'involuzione reddituale nella scheda di *verifica dei requisiti* e nella indicazione di un fatturato crescente nel modulo *first screening*, documenti tutti riconducibili allo stesso Fund manager. *A fortiori* deve concludersi per le considerazioni espresse nella scheda denominata *quick scan*, in cui viene omessa qualunque indicazione sulla esistenza di un *business plan* realistico e realizzabile, che appariva invero del tutto generico, in contrasto con le esigenze di dettaglio e di approfondimento prescritte dalla Direttive regionali, oltre a essere segnalata la presenza nel conto economico di margini positivi e in crescita insussistenti, come ampiamente risultato dalle analisi consegnate dal Curatore Fallimentare proprio con riguardo al periodo in considerazione.

Gli aspetti rappresentati, se oggettivamente ponderati, non avrebbero di certo potuto far concludere che la Kilo fosse una società caratterizzata da un elevato potenziale di sviluppo, nonché da una condizione patrimoniale e finanziaria solida, ma al contrario offrivano in modo eloquente lo spaccato di una compagine irrimediabilmente intaccata nei suoi profili gestionali fondamentali. Risulta, pertanto, inverosimile che il Bonanni non si sia avveduto della situazione compromessa della società, nei plurimi momenti che hanno

contrassegnato l'istruttoria, deponendo le circostanze osservate per la dimostrazione di un contegno volutamente indirizzato a consentire l'ammissione al Fondo, nonostante i numerosi parametri conducessero nell'opposta direzione.

In siffatta visuale, del resto, dal complessivo quadro accertativo, costituito anche dalla Relazione predisposta dal Curatore Fallimentare e dai relativi atti a corredo, il cui valore probatorio non appare superabile dalle obiezioni sollevate dalla difesa, si evince che la gestione delle varie fasi propedeutiche alla liquidazione delle risorse non è stata connotata da imparzialità e obiettività, alle quali il Bonanni, nell'esercizio delle potestà di rilievo pubblicistico intestate, avrebbe dovuto attenersi a tutela dell'interesse generale, trattandosi di disponibilità concesse dalla Regione Sardegna, per cui occorre adoperarsi perché non fossero attribuite a imprese che versavano in difficoltà patrimoniale e finanziaria.

Con il descritto comportamento il convenuto è venuto meno ai doveri inerenti alla funzione ricoperta e, avvalendosi delle proprie prerogative, ha forzatamente determinato l'esito positivo del procedimento erogatorio, condotto in modo del tutto approssimativo, come avvalorato, tra l'altro, dal contenuto di alcune mail riportate nella suddetta C.N.R. del 02.08.2019, che di seguito si sintetizzano: a) in data 30.07.2011, il Bonanni chiedeva ad alcuni soggetti collegati alla Kilo di disporre di dati per dimostrare all'Autorità di Audit della Regione come sarebbero stati impiegati i 1.200 Keuro, "cosa che non riesco a tirare fuori dal bplan", nonché della lista della "spesa" con i fondi ricevuti; b) il 01.08.2011, uno dei destinatari della predetta mail (Antonello

Fois, Consigliere del neo-costituito C.d.A. della Kilo) rappresentava che nell'elenco degli impieghi avrebbe potuto essere inserito l'impianto fotovoltaico – fatturato nel 2010, ma pagato nel 2011 – puntualizzando tuttavia che nel mese di maggio era stato oggetto di *lease back* e quindi di una sorta di disinvestimento. Infine, precisava che le risorse erano state utilizzate nel processo di ristrutturazione finanziaria del gruppo (tra cui la Kilo Service). Nella stessa data, il Bonanni, in replica, faceva presente che i soldi non potevano essere destinati alle controllate della Kilo e che “se non abbiamo alternative” si sarebbe potuto sostenere che erano “serviti per il finanziamento del circolante”.

Il contenuto della corrispondenza intervenuta tra i predetti soggetti dimostra non solo la noncuranza, da parte del Fund Manager, nella valutazione dell'iniziativa e della sua idoneità a raggiungere gli obiettivi di sviluppo oggetto del sostegno pubblico, come si evince dal riferimento al *business plan* in termini di assoluta inconsistenza, tanto da non poterne dedurre neppure come avrebbero potuto essere impiegate le risorse, ma anche il totale disinteresse rispetto all'effettiva concretizzazione del programma promosso. E ciò, nonostante lo stesso Consigliere della Zernike fosse venuto a conoscenza della circostanza che l'impianto fotovoltaico era stato realizzato in data antecedente alla domanda di partecipazione al Fondo, come confermato dalla predetta mail; lo stesso era stato, infatti, ceduto alla società UNICREDIT LEASING S.p.A., con la finalità, secondo quanto opportunamente rilevato dal Pubblico Ministero, sulla base degli accertamenti bancari svolti dalla Guardia di Finanza, *di creare liquidità da destinare alla restituzione di somme a se stesso*

(ovvero il Podda) e alla corresponsione della quota di cofinanziamento da erogare alla società ZERNIKE.

Gli elementi delineati sono connotati da indubbio e convergente valore indiziario e sono dunque pienamente qualificati, nel loro insieme, a comprovare la condotta dolosa posta in essere da Roberto Bonanni, rispetto al cui vaglio appaiono del tutto recessive le plurime osservazioni formulate a difesa, che pertanto devono essere respinte in quanto infondate.

Tanto è a dire anche per l'esito del procedimento penale a suo carico, in concorso con il Podda, per i reati di bancarotta fraudolenta e peculato, per essere intervenuta nei suoi confronti la richiesta di archiviazione in data 23.05.2022.

Sul punto, in disparte il consolidato principio di totale autonomia di giudizio che contraddistingue l'azione erariale, rispetto a quella penale, è sufficiente rimarcare come le motivazioni di cui al provvedimento allegato non siano minimamente idonee ad attenuare la illiceità della condotta imputata nell'odierna fattispecie, in quanto si limitano a ritenere come non comprovata la consapevolezza da parte del Bonanni che l'impresa non fosse *in bonis* ai fini del fallimento della Kilo – che è altro rispetto ai plurimi requisiti sottaciuti per l'accesso al finanziamento –, mentre in relazione al concorso nel peculato, riferito all'erogazione pubblica, da tenere distinto dagli addebiti oggi in esame, è stato precisato che il reato sarebbe comunque estinto per prescrizione.

In definitiva, il Collegio reputa che la Kilo s.p.a. – in fallimento, Alberto Podda e Roberto Bonanni debbano rispondere a titolo di dolo e in solido per l'intero documento prodotto all'erario regionale a mente dell'articolo 1,

comma 1-quinquies, della l. n. 20 del 1994 e successive modificazioni.

Residua da scrutinare il ruolo avuto dalla Zernike, chiamata in causa dalla Procura regionale a titolo di responsabilità sussidiaria, per colpa grave; in conformità al precedente di questa Sezione, già citato (sentenza n. 85 del 2023), deve concludersi, anche in questo caso, per la fondatezza della tesi accusatoria, secondo la quale la società di gestione in parola avrebbe omesso appropriate verifiche sull'attività propedeutica esperita dal proprio Fund Manager, Roberto Bonanni. Infatti, nonostante l'esito delle analisi fosse basato, come visto, su elementi incongrui e incompleti e su evidenze documentali carenti, è mancata qualsiasi approfondita disamina sulla positiva sostenibilità dell'iniziativa. Il Collegio non può che rilevare quanto efficacemente sottolineato dal Curatore Fallimentare, ai fini della procedura concorsuale a carico della Kilo, secondo cui *la richiesta di intervento, incredibilmente, non risulta(va) supportata né da un progetto imprenditoriale né da un correlato piano degli investimenti e sembra concretizzarsi, in definitiva, in un mero ... sostegno patrimoniale e finanziario fine a se stesso.*

Alla luce dei compiti intestati al Management Board, rappresentato dal C.d.A. della Zernike, sulla base del Regolamento annesso alla Convenzione RAS, l'organo collegiale non doveva semplicemente ratificare e convalidare l'operato del "Fund manager", come fosse un atto formale e necessitato, ma avrebbe dovuto in ogni caso esercitare una funzione, per altro tipica del proprio ruolo deliberativo, di supervisione e di controllo in ordine all'attendibilità complessiva delle risultanze rassegnate a seguito dell'istruttoria.

A fronte della condotta antigiusuridica posta in essere dal predetto C.d.A., per

essere venuto meno ai suoi ineludibili obblighi di riscontro sull'operato del Consigliere delegato, con riguardo alla specifica istanza di finanziamento e alla documentazione elaborata al termine delle diverse fasi che ne hanno scandito il vaglio preliminare, il Collegio reputa che, sotto il profilo psicologico, le sostanziali carenze imputate siano contrassegnate da colpa grave.

In proposito, il comportamento descritto, come emerge dagli atti riversati nel fascicolo processuale, appare connotato da rilevante trascuratezza dei doveri imposti in qualità di concessionario di un servizio di valenza generale, e dunque di marcata negligenza e di disinteresse rispetto all'esigenza primaria di salvaguardare le finalità degli stanziamenti affidati in gestione dalla Regione Sardegna all'Organismo intermedio, nella veste di agente pubblico. Nel contegno inerte e omissivo accertato si ravvisano gli elementi valorizzati dalla giurisprudenza di questa Corte per ritenere integrata la macroscopica colpevolezza, in ragione della divergenza tra la condotta che si sarebbe dovuta assumere secondo le chiare prescrizioni normative - che con rilevante probabilità, prossima alla certezza, avrebbe impedito la perdita erariale - e quella tenuta - che al contrario ha concorso in maniera decisiva alla sua causazione, costituendo l'ultimo anello di valutazione della filiera. In altri termini, qualora fossero state svolte le doverose forme di controllo intestate, queste avrebbero fatto affiorare, oltre alle incongruenze documentali agevolmente riscontrabili, significative di una sofferenza finanziaria della Kilo, anche e soprattutto l'assenza di un fattibile programma imprenditoriale da realizzare, a fronte dell'innegabile inconsistenza del *business plan*, che costituisce uno degli aspetti di maggiore lacunosità dell'iniziativa.

Inoltre, l'espletamento di una compiuta DUE DILIGENCE, alla quale si fa riferimento nella scheda di valutazione *Investement Memorandum*, avrebbe consentito di disvelare che la società era in crisi di liquidità, come risultato dalle passività rilevate nei vari conti correnti accessi presso il sistema bancario, sopra analizzati, in cui erano state, difatti, subito trasferite, da parte del medesimo Podda, le risorse provenienti dal Fondo.

Tali conclusioni, avvalorate dalla dettagliata ricostruzione fornita dallo stesso Curatore fallimentare, che collima integralmente con le risultanze investigative della Polizia giudiziaria, non possono ritenersi scalfite dalle considerazioni espresse nella perizia depositata dai Legali della Zernike, a firma del Dott. Morani, nella quale, premessa la necessità di tenere distinta la *difficoltà finanziaria* di un'azienda dalla *difficoltà economica*, si giunge alla conclusione che il debito della Kilo, non considerandolo nel suo complesso, fosse sostenibile attraverso i flussi di cassa generati negli esercizi futuri come previsto nel *business plan*.

Infatti, per il Collegio, rispetto all'indubbia attendibilità, ai fini di giudizio, della Relazione redatta ai sensi dell'art. 33 del L. fallimentare, la consulenza di parte – categoria nella quale si annovera l'elaborato prodotto dall'interessata – rappresenta una semplice allegazione difensiva a contenuto settoriale, priva di autonomo valore dimostrativo (Cass. n. 4833/2012), inidonea, nel caso di specie, a superare le stringenti e rigorose ricognizioni operate dal predetto organo della procedura concorsuale, per le quali occorre tenere conto della loro elevata valenza probatoria, sia in ragione dell'ambito giudiziale in cui sono formulate, essendo rivolte al giudice delegato, e sia in forza degli aspetti in

concreto affrontati, avendo, per legge, a oggetto le cause e le circostanze del fallimento della società esaminata, la diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, la responsabilità del fallito o di altri, nonché tutto quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale, profili del tutto attinenti alla vicenda erariale e rivelatori delle condotte in contestazione (Cass. n. 2732 del 2022).

Riguardo alle ulteriori molteplici questioni di merito sollevate da tutti i convenuti, alcune delle quali perfettamente coincidenti e omogenee, la Sezione osserva quanto di seguito rappresentato.

Con riferimento alla prima posta di danno, concernente il finanziamento di euro 600.000,00, l'articolata censura, variamente formulata dalle parti, secondo cui, la responsabilità primaria del controllo relativamente all'attribuzione del contributo pubblico spettava comunque agli Organi competenti della Regione Sardegna, in particolare il Comitato Consultivo e il Responsabile di linea, alla luce di quanto previsto dalla normativa comunitaria e dal Regolamento, di cui il Pubblico Ministero contabile non avrebbe tenuto conto sotto il profilo dell'evidente apporto causale, non può essere condivisa. In proposito, si stima utile mettere in risalto la circostanza, in primo luogo, che l'onere preponderante delle verifiche finanziarie e contabili nei confronti della Kilo, diversamente da quanto dedotto dai difensori, ricadeva certamente sulla società di gestione, considerato che alla Zernike, attraverso le funzioni di rilievo pubblicistico devolute al "Fund manager" ed al "Management board", spettava in via esclusiva lo svolgimento dell'istruttoria e la convalida dell'attendibilità dei risultati rivenienti dalla stessa.

In secondo luogo, il Collegio non ravvisa alcuna responsabilità gravemente colposa, a tenore dell'articolo 83 del Codice di giustizia contabile, a carico dei funzionari della Regione Sardegna, i quali, come risulta anche dalla documentazione versata in atti dalle stesse difese dei convenuti Bonanni e Zernike, avevano il compito circoscritto di controllare sul versante esclusivamente amministrativo la corretta attuazione della procedura di approvazione del progetto e il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, ma certamente non avevano l'obbligo di ripercorrere interamente la medesima dall'inizio e di riscontrarla in tutti i suoi passaggi dal punto di vista delle analisi contabili e di bilancio sulle condizioni della società richiedente, in quanto quest'ultima tipologia di attività e la correlata vigilanza circa le conseguenti proposte di investimento competevano unicamente al "Fund manager" ed al "Management board" (l'art. 9 della Convenzione e l'art. 21 dell'annesso Regolamento circoscrivono gli ambiti dei pareri intestati al Comitato consultivo in materia di potenziali conflitti di interesse, di modifiche delle politiche di investimento e di disinvestimento, di rapporti con la banca depositaria del Fondo e di obblighi di informazione in merito a eventuali investitori). Inoltre, il pagamento della cospicua commissione a favore della Zernike non avrebbe trovato una valida giustificazione, rimanendo privo del necessario sinallagma contrattuale, se l'istruttoria fosse stata del tutto sovrapponibile e analoga a quella demandata agli organi interni dell'Ente territoriale. Infine, agli uffici della Regione perveniva un flusso documentale notevole e continuo, con riferimento a tutte le società che avevano presentato domanda di accesso alle risorse del Fondo "Ingenium", con la conseguenza che

i medesimi potevano esperire unicamente un esame di natura formale circa il possesso dei requisiti di ammissibilità della pratica, non avendo certo la possibilità di ripetere tutte le singole fasi dell'*iter* condotto dal gestore (in questi termini Sez. giurisd. Sardegna, sentenza n. 85 del 2023 cit.).

Da ultimo, per quanto concerne la seconda voce di pregiudizio, relativa al compenso di euro 135.000,00 ricevuto dalla Zernike, l'obiezione sollevata in tema di quantificazione dal Bonanni, il quale ha dedotto che la stessa si riferisca non già alla singola operazione attinente alla Kilo, bensì al complesso di tutte le attività svolte, non ha pregio e deve essere disattesa; in tale prospettiva, il Pubblico Ministero contabile ha dimostrato che il suddetto importo attiene allo svolgimento della procedura effettuata nei confronti della compagine riconducibile al medesimo Podda, come si evince dalla nota prot. n. 10403 del 24.03.2022, con allegati i relativi mandati di pagamento, della Direzione Generale dei Servizi Finanziari della Regione Sardegna, trasmessa all'Ufficio requirente.

Anche l'ulteriore censura mossa dalle difese dei convenuti Bonanni e Podda (che eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva), per cui la somma in rassegna dovrebbe far capo alla Zernike, che l'ha incamerata in forza di un accordo negoziale, non supera la soglia della manifesta infondatezza, sul rilievo assorbente che ai presenti fini risarcitori non rileva l'incasso della commissione, ma il contributo eziologico alla sua indebita percezione quale fonte del nocumento, essendosi tradotta anche essa in una inutile spesa per l'erario, a causa di un'attività indebita, che ha visto il coinvolgimento di tutti i convenuti, contrassegnata dalle irregolarità e dalle illiceità descritte.

Merita, infine, di essere accolta l'eccezione dedotta dalla Zernike, sull'attribuzione del danno prospettata dal Pubblico Ministero (interamente o in misura del 50%), stimandosi proporzionato addebitare alla stessa, a titolo di responsabilità sussidiaria, una quota parte del pregiudizio cagionato all'erario, tenuto conto del minore contributo causale riconducibile alla relativa condotta e della sua connotazione non dolosa, ma gravemente colposa, come emergenti dalla ricostruzione della vicenda. Il Collegio reputa pertanto che, rispetto all'intera posta azionata, pari a 735.000,00 euro, di cui devono rispondere in solido i predetti convenuti Kilo s.p.a. in fallimento, Alberto Podda e Roberto Bonanni, debba essere imputata alla Zernike, a titolo sussidiario, la misura del 30%, pari a euro 220.500,00.

Sul complessivo ammontare come sopra determinato, pari a euro 735.000,00, è dovuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT a decorrere dai pagamenti fino alla pubblicazione della presente sentenza, dalla cui data sono altresì da applicarsi, sulla somma così rivalutata e sino al soddisfacimento del credito, gli interessi nella misura del saggio legale.

Le spese seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del codice della giustizia contabile, approvato con d.lgs. n. 174 del 2016, e, come liquidate in dispositivo, sono poste a carico di ciascun convenuto nella misura di $\frac{1}{4}$ pro-capite.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna – definitivamente pronunciando, condanna a risarcire il pubblico erario, e

segnatamente la Regione Autonoma della Sardegna:

- in via principale, a titolo di dolo e in solido tra loro, la KILO S.P.A. (già KILO S.R.L.), attualmente in fallimento, Alberto Podda, in proprio e quale Amministratore della suddetta società, e Roberto Bonanni, per l'importo di euro 735.000,00 (euro settecentotrentacinquemila/00), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi con le modalità e con le decorrenze precisate in motivazione;

- in via sussidiaria, a titolo di colpa grave, la ZERNIKE META VENTURES S.P.A., attualmente META VENTURES S.R.L., in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, per l'importo di euro 220.500,00 (euro duecentoventimilacinquecento/00), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi con le modalità e con le decorrenze precisate in motivazione.

Condanna altresì i convenuti al pagamento, a favore dello Stato, delle spese processuali della presente fase di giudizio, che si liquidano nell'importo di euro 1.250,81, da suddividere tra gli stessi in parti uguali (in ragione di ¼ pro-capite).

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Cagliari, all'esito delle camere di consiglio del 15 e del 27 maggio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Antonietta Bussi

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE

Donata Cabras

(f.to digitalmente)

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 28/08/2024

IL DIRIGENTE

Paolo Carrus

f.to digitalmente